



Ministero della transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 160 del 18 ottobre 2021

Progetto:	<p style="text-align: center;"><i>Istruttoria VIA</i></p> <p style="text-align: center;">Nuovo Parere a seguito del parere 3898 in merito alle Osservazioni critiche, ai sensi dell'art. 10-bis, l. n. 241/1990, al parere n. 3387 del 08.5.2020 della Commissione tecnica VIA-VAS.</p> <p style="text-align: center;">per la realizzazione del “Parco eolico Gomoretta” della potenza nominale di 45,045 MW da realizzare in agro dei Comuni di Bitti (Nu) Orune (Nu) e Budduso (Ss)</p> <p style="text-align: center;">ID_VIP: 3898 - 2</p>
Proponente:	<p style="text-align: center;">Siemens Gamesa Renewable Energy</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

CONTENUTI NORMATIVI

1. Ricordata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- l’art.5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

CONTENUTI AMMINISTRATIVI

PREMESSO che:

VISTA la nota della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA) prot. DVA-U-1825 del 25/01/2018, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica di Impatto Ambientale VIA – VAS (CTVA) con prot. CTVA.I.348 del 25/01/2018, con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale – VIA ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006, del progetto relativo al “Parco Eolico Gomoretta”, da realizzare in agro dei Comuni di Bitti (NU), Orune (NU) e Buddusò (SS), della potenza nominale di 45,045 MW (in seguito indicato come “Progetto”) a seguito della presentazione dell’istanza trasmessa dalla società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A. (in seguito “Proponente”) acquisita agli atti con prot. 998/DVA del 17/01/2018.

3

PRESO ATTO che con la stessa nota la DVA ha comunicato a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti

territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione.

VALUTATA la congruità del valore dell’opera dichiarata dal Proponente ai fini della determinazione dei

conseguenti oneri istruttori, i cui esiti sono comunicati alla DVA con separata nota.

ESAMINATA

la documentazione prodotta dal Proponente che si compone dai seguenti elaborati:

- Studio di impatto ambientale;
- Sintesi non tecnica.
- Progetto definitivo, che è localizzato in Sardegna, nelle province di Nuoro e Sassari, in agro dei Comuni di Bitti, Orune e Buddusò, _ prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 13 aerogeneratori caratterizzati da
 - potenza di targa di 3,465 MW cadauno,
 - altezza al mozzo pari ad 84 metri,
 - diametro di 132 metri,
 - per una potenza nominale d'impianto di 45,045MW.
- _ prevede inoltre, che l'energia elettrica
 - sarà convogliata mediante un cavidotto interrato con tensione di esercizio pari a 30KV fino alla Sottostazione elettrica di trasformazione utente ubicata in agro di Buddusò (SS) e sarà connessa in antenna a 150kV con una nuova stazione elettrica di smistamento della RTN a 150kV da inserire in entra-esce sulla linea RTN a 150KV "Ozieri-Siniscola 2), denominata "Buddusò SE", previa realizzazione di un nuovo elettrodotto di collegamento della RTN a 150kV tra la SE di S. Teresa e la nuova SE di Buddusò, di cui al piano di sviluppo di Terna. Sono pertanto previste le seguenti opere connesse:
 - sottostazione di ricevimento e trasformazione dell'energia elettrica prodotta dagli aerogeneratori
 - cavidotti interrati lungo la cunetta a bordo strada della SS 389 Bitti-Buddusò

VISTI i seguenti pareri e osservazioni:

1. Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FORESTAS)

DVA-2018-0008381 del 11/04/2018

Dal punto di vista della gestione faunistica si evidenzia una possibile interferenza con le attività che FORETSA ha programmato nell'ambito del progetto LIFE NAT/ES/000235 "AQUILA a-LIFE" per la reintroduzione in Sardegna dell'Aquila del Bonelli che prevede nel Parco di Tepilora, dove già sono segnalate tre coppie nidificanti, il rilascio di diversi esemplari di questo rapace.

2. Provincia di Nuoro

DVA-2018-0007062 del 23/03/2018

SI RITIENE CHE IL PROGETTO NON SIA COMPATIBILE CON LE NORME VIGENTI.

In riferimento alla Delib.GR 40/11 del 2015 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da energia eolica" si segnala quanto segue:

- Territori coperti da foreste e da boschi (ex Art.142 comma 1 lettera g) del Codice Urbani): gli aerogeneratori di grande taglia devono essere realizzati oltre un buffer di 1600 m – i 13 aerogeneratori proposti nel progetto sono tutti interni a tale buffer (vedi carta uso del suolo e cartografia PPR).

- Zone gravate da usi civici (ex Art.142 comma 1 lettera h) del Codice Urbani): gli aerogeneratori di grande taglia devono essere realizzati oltre un buffer di 1600 m – la documentazione presentata non permette di effettuare la verifica.
- Zone di interesse archeologico (ex Art.142 comma 1 lettera m) del Codice Urbani) e aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale (ex Art.48 comma 1 lettera a) NTA del PPR): gli aerogeneratori di grande taglia devono essere realizzati oltre un buffer di 1600 m – i 13 aerogeneratori proposti nel progetto sono tutti interni a tale buffer (vedi carta uso del suolo e cartografia PPR).
- DM 23/02/1952 dichiarazione di notevole interesse pubblico della piazza del municipio ed i terreni e fabbricati a valle e siti nell'ambito del comune di Orune: all'interno del bacino visivo non sono compatibili gli impianti di grande taglia – la documentazione presentata non contiene una fotosimulazione con punto di vista dalla Piazza del Municipio quindi non è possibile verificare quanto sopra; dalla verifica con la n.42 poco distante sembrerebbe essere confermata tale incompatibilità.
- Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde (ex Art.17 comma 3 lettera h) NTA del PPR): gli aerogeneratori di grande taglia devono essere realizzati oltre un buffer di 650 m – i 13 aerogeneratori proposti nel progetto sono a distanza inferiore a 650 m (Rio Sauccu, Rio de Toddunele, Rio su Curdureio, Rio Orroli, Rio SaeBandinu).

In riferimento alla Delib.GR 28/56, modificata con la Delib.GR 03/17 "Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici":

- Devono essere esclusi siti con acclività superiore al 15% e soggette a vincolo idrogeologico: – gli aerogeneratori G6, G13, G12, G9, G8 e parte delle opere di connessione alla RTN sono interni alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (RD 3267/23).
- Distanza della turbina dal confine di una tanca: dagli elaborati prodotti non è stata riscontrata una verifica in tal senso.
- Analisi anemologica: "Sono considerati idonei, quei siti caratterizzati da una ventosità media annua superiore a 5 m/s misurata a 70 m s.l.t., stimata sulla base dei dati rilevati" – si ritiene che l'analisi anemologica effettuata dal proponente contenga degli errori nella sua impostazione.

Altre osservazioni:

- Si chiede di chiarire ed individuare in cartografia lo "spianamento" dei 2163 ha indicato nel computo metrico.
- In riferimento al trasporto degli aerogeneratori non sono chiari i percorsi che verranno utilizzati, non è indicato il peso di ogni carico.
- Non sono stati calcolati gli impatti cumulativi.
- Non sono chiari i vantaggi economici per il territorio.
- Non è esaustivo lo studio faunistico.
- Piano dismissione e ripristino, sono necessari chiarimenti.
- Destinazione urbanistica, sono necessari chiarimenti.

3. Regione Autonoma Sardegna

DVA-2018-0007973 del 05/04/2018

Assessorato Generale Difesa dell'Ambiente (prot.7665) trasmette le osservazioni di ARPAS – Direzione tecnico-scientifica. Servizio Controlli, Monitoraggio e Valutazione ambientale; Servizio Agenti Fisici.

ATMOSFERA: si ritiene che le misure di mitigazione, con specifico riferimento al controllo dell'emissione di polveri, debbano essere estese alle fasi di cantiere, di esercizio e di dismissione e recupero ambientale dell'intera opera in Progetto.

ACQUE SUPERFICIALI: si ritiene che tale argomento venga trattato in maniera troppo generica, è necessario integrare il progetto con tutti gli indispensabili approfondimenti conoscitivi sito-specifici, corredati di adeguata cartografia e comprensivi delle opportune misure di prevenzione e dal PMA.

Per quanto riguarda specificamente il monitoraggio si suggerisce di definire un panel analitico sito specifico attenendosi alle indicazioni del DM 260/2010 e del D. Lgs. 172 del 13/10/2015.

ACQUE SOTTERRANEE: il proponente rimanda ad una fase successiva l'approfondimento degli aspetti idrogeologici per definire l'andamento delle falde acquifere che alimentano le sorgenti. Si ritiene che tale approfondimento vada eseguito in questa fase progettuale.

COMPONENTE SUOLO: è indicata la necessità di attivare, sia in fase di cantiere sia di esercizio, adeguate misure di mitigazione. Tali misure di mitigazione sostanzialmente adeguate nella loro formulazione generale e teorica devono essere rese efficaci attraverso apposite istruzioni operative.

CAMPI ELETTRICITÀ: si ritiene indispensabile che il proponente trasmetta le caratteristiche dei cavi che si andranno ad impiegare (sezione, portata in corrente, disposizione degli stessi entro il cavidotto e tipologia di posa (terna singola, doppia, tripla ecc.)) al fine di effettuare le valutazioni.

RUMORE:

fase di cantiere: si ritiene che la stima previsionale sottostimi la situazione reale in quanto contempla l'impiego di un numero limitato di macchine operatrici.

Per quanto riguarda la realizzazione della viabilità interna al Parco è stata evidenziata la necessità di utilizzare rocce tenere e dure per la formazione del misto granulare. Per far fronte a questa esigenza si prevede di recuperare il materiale dagli scavi allestendo idonei impianti mobili per la frantumazione e selezione degli inerti.

Questi macchinari sono particolarmente impattanti dal punto di vista acustico, occorre valutare accuratamente i siti di frantumazione e comunque includere questi ultimi nell'Impatto acustico della Fase di Cantiere.

Si ritiene altresì importate riservare al traffico indotto determinato dalle attività di cantiere una particolare cura, in quanto dal Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, risultano importanti volumi di materiali non riutilizzabili in situ che necessitano di conferimento presso di discariche autorizzate

IMPATTI CUMULATIVI Si evidenzia che nel Comune di Bitti sono in itinere progetti per la realizzazione di turbine eoliche e di queste alcune insistono nell'area in esame.

PMA: si ritiene che debba essere condotto secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida, elaborate dal Sistema Nazionale delle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente coordinate da ISPRA.

TERRE E ROCCE DA SCAVO: si prevede che il materiale in esubero, stimato intorno al 60% del totale, sia conferito in discarica autorizzata. Si ritiene che quest'ultima opzione debba essere limitata ai soli materiali che, a seguito di adeguata caratterizzazione analitica, non presentano caratteristiche idonee ad un effettivo riutilizzo, mentre laddove le caratteristiche dei terreni in eccedenza ne consentano la classificazione come sottoprodotto ai sensi del DPR 120/2017, si suggerisce di prendere in considerazione ed approfondire la possibilità di un effettivo riutilizzo dei

volumi in esubero individuando altri siti di destinazione idonei, al fine di ridurre o, preferibilmente, evitare i conferimenti di inerti in discarica.

TUTTE LE COMPONENTI: si riscontra l'assenza del Piano di Monitoraggio, che dovrà essere elaborato secondo le LLGG ISPRA.

4. i seguenti:

Sig. Giacomo Minetti e altri (DVA-2018-0006980 del 22/03/2018)
Sig. Valerio Carzedda (DVA-2018-0006483 del 19/03/2018)
Sig.ra Agnese Garofalo (DVA-2018-0007226 del 26/03/2018)
Sig.ra Marta Natalini e altri (DVA-2018-0007253 del 26/03/2018)
Sig.ra Martina Buggiani e altri (DVA-2018-0007252 del 26/03/2018)
Sig. Jose Carlos Araoz e altri (DVA-2018-0007248 del 26/03/2018)
Sig.ra Rossella Delogu e altri (DVA-2018-0007305 del 27/03/2018)
Sig. Antonello Zaccheroni e altri (DVA-2018-0007244 del 26/03/2018)
Sig.ra Angela Rosa Corbe e altri (DVA-2018-0007240 del 26/03/2018)
Sig. Michele Pittalis e altri (DVA-2018-0007221 del 26/03/2018)
Sig.ra Vincenza Faedda e altri (DVA-2018-0007223 del 26/03/2018)
Sig.ra Maria Rita Piera Polo (DVA-2018-0007217 del 26/03/2018)
Sig. Silvana Isabella Palmas (DVA-2018-0007187 del 26/03/2018)
Sig.ra Antonietta Demartis (DVA-2018-0007112 del 26/03/2018)
Sig.ra Lucia Farre e altri (DVA-2018-0007169 del 26/03/2018)
Sig.ra Giuliana Pala (DVA-2018-0007115 del 26/03/2018)
Sig.ra Grazia Chillocci e altri (DVA-2018-0007114 del 26/03/2018)
Sig. Mauro Antonio Maria Carai (DVA-2018-0007113 del 26/03/2018)
Sig. Alessio Neri (DVA-2018-0007110 del 26/03/2018)
Sig.ra Giuseppina Carai (DVA-2018-0007156 del 26/03/2018)
Sig. Pietro Tullio (DVA-2018-0007108 del 26/03/2018)
Sig. Denis De Carlo e altri (DVA-2018-0007045 del 23/03/2018)
Sig.ra Alda Sanna (DVA-2018-0006512 del 19/03/2018)
Sig. Pasquale Pintus e altri (DVA-2018-0006840 del 21/03/2018)
Sig.ra Franca Loddo e altri (DVA-2018-0006843 del 21/03/2018)
Sig. Lodovico Orunesu e altri (DVA-2018-0006844 del 21/03/2018)
Sig.ra Grazia Cumpostu e altri (DVA-2018-0006853 del 21/03/2018)
Sig. Lorenzo Buffoni e altri (DVA-2018-0006858 del 21/03/2018)
Sig. Pietro Piras e altri (DVA-2018-0006828 del 21/03/2018)
Sig. Francesco Farina e altri (DVA-2018-0006578 del 19/03/2018)
Sig.ra Iosetta Daga e altri (DVA-2018-0006579 del 19/03/2018)
Sig. Calvisi Ciriaco e altri (DVA-2018-0006535 del 19/03/2018)
Sig. Sebastiana Fancello (DVA-2018-0006514 del 19/03/2018)
Sig. Marco Luigi Carzedda (DVA-2018-0006515 del 19/03/2018)
Sig. Melchiorre Luigi Guiso (DVA-2018-0006513 del 19/03/2018)
Sig.ra Maria Antonia Ruiu (DVA-2018-0006510 del 19/03/2018)
Sig. Nunzio Ruiu (DVA-2018-0006509 del 19/03/2018)
Sig. Francesco Calvisi (DVA-2018-0006506 del 19/03/2018)

Sig.ra Gianpiera Orunesu (DVA-2018-0006504 del 19/03/2018)

Sig.ra Antonia Tuveri (DVA-2018-0006500 del 19/03/2018)

Sig.ra Francesca Raimonda Cabboi (DVA-2018-0006498 del 19/03/2018)

Sig. Enza Mannu (DVA-2018-0006495 del 19/03/2018)

Sig. Salvatore Ruiu (DVA-2018-0006494 del 19/03/2018)

Sig.ra Maria Bandinu (DVA-2018-0006493 del 19/03/2018)

Sig. Michele Olzai (DVA-2018-0006492 del 19/03/2018)

Sig.ra Francesca Sanna (DVA-2018-0006488 del 19/03/2018)

Sig. Mauro Manca (DVA-2018-0006485 del 19/03/2018)

Sig.ra NathalieTherese Melis (DVA-2018-0006484 del 19/03/2018)

Sig. Carlo Ena (DVA-2018-0006482 del 19/03/2018)

Sig. Giovanni Moni (DVA-2018-0006447 del 19/03/2018)

Sig. Guido Calvisi (DVA-2018-0006446 del 19/03/2018)

Sig.a Maria Giovanna Ladu (DVA-2018-0006342 del 16/03/2018)

Sig.a Chiara Calvisi (DVA-2018-0006343 del 16/03/2018)

Sig.a Pasqualina Fadda (DVA-2018-0006344 del 16/03/2018)

Sig. Diego Asproni (DVA-2018-0006346 del 16/03/2018)

Sig. Carta Giovanni (DVA-2018-0006347 del 16/03/2018)

Sig.ra Daniela Ladu (DVA-2018-0006345 del 16/03/2018)

Sig. Calvisi Sebastiano Francesco (DVA-2018-0006350 del 16/03/2018)

Sig.ra Giuseppina Calvisi e altri (DVA-2018-0006283 del 15/03/2018)

Sig.ra Paola Cumpostu - Sig. Giuseppe Orunesu (DVA-2018-0006224 del 15/03/2018)

Sig.ra Pasqualina Farina (DVA-2018-0006173 del 14/03/2018)

Sig. Pietro Orunesu e Sig.ra Pasqualina Farina (DVA-2018-0005995 del 13/03/2018)

Sig.ra Pierina Calvisi e altri (DVA-2018-0006084 del 13/03/2018)

Si ritiene che i vantaggi indicati nel progetto, in termini di sviluppo economico ed occupazionale, non valgono il danno ambientale e l'alienazione del territorio che si genererebbero con la realizzazione dello stesso.

Si indica che la Sardegna presenta un surplus energetico del 43% della produzione necessaria a livello regionale e che i proventi della vendita non vanno a beneficio della regione e dell'ambiente ma ai capitali internazionali.

La popolazione del Comune di Bitti in particolare è contraria alla realizzazione del parco eolico per i seguenti motivi:

- si verificherebbero danni alle imprese zootecniche che subirebbero espropri,
- impatto sul paesaggio in quanto le pale saranno visibili da aree di interesse paesaggistico, da aree archeologiche e nuraghi e da beni patrimonio dell'Unesco,
- danno all'ambiente,
- danni sul turismo e sull'apprezzamento del Parco Naturalistico Regionale di Tepilora (distante 15 km) e delle zone archeologiche del villaggio nuragico Romanzesu (XV sec a.c. - distante 36 km) e di SuTempiesu (distante 755 m)

Si segnala inoltre che già sono presente diverse pale eoliche nel territorio del comune di Bitti ma non è stata fatta una analisi degli impatti cumulativi dovuti a questi impianti.

Si segnala la presenza della Chiesa di san Matteo (XVII sec. – distante 670 m.), Nuraghe, Domus de Jana.

Si segnala la presenza del vincolo idrogeologico.

Si ritiene che andrebbe valutato anche l'impatto sugli allevamenti in termini ad esempio di impatto acustico e lattazione degli ovini.

Si ritiene che il contratto tra il proponente (Siemens-Gamesa) e i proprietari terrieri sia iniquo.

Non sono forniti dati progettuali essenziali (dimensione piazzole, localizzazione strade di accesso)

5. Regione Autonoma Sardegna-Assessorato Difesa Ambiente

DVA-2018-0007288 del 27/03/2018

Assessorato Generale Difesa dell'Ambiente (prot.7022) trasmette le osservazioni della Direzione Generale dell'Ambiente.

Si segnalano forti criticità connesse alla presenza di:

- Interventi in fase di realizzazione nel Parco Regionale di Tepilora (Bitti) connessi al progetto LIFE (LIFE 16 NAT/ES/000235) relativo alla reintroduzione in Sardegna dell'Aquila del Bonelli (progetto ISPRA-GREFA)
- Istituzione nel 2017 della Riserva della Biosfera *Tepilora, Rio Posada e Montalbo* nell'ambito del programma MAB dell'UNESCO

Si chiede di fornire:

- una relazione che illustri la coerenza dell'intervento con la linea guida "Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici-DGR 3/17 del 16/01/2009" con la presentazione di tutti gli elaborati previsti da tale guida;
- Una relazione che illustri la coerenza dell'intervento con la DGR 40/11 del 2015 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da energia eolica";
- Approfondimento sugli impatti cumulativi;
- Coordinamento con la SE Buddusò attualmente in fase di valutazione;
- L'analisi della rottura degli organi rotanti in riferimento al modello di rotore prescelto;
- Specifiche proposte per l'intervento in oggetto in riferimento alla "Relazione segnalazioni cromatiche e luminose e schede ostacoli verticali" che è generica;
- Il computo metrico estimativo comprensivo delle voci relative: al cantiere, agli interventi di mitigazione, all'adeguamento della viabilità esistente;
- Chiarimenti in merito alle procedure di esproprio, si segnala che il comune di Buddusò non è stato inserito negli elaborati catastali;
- Non sono state proposte compensazioni ambientali e territoriali (ma solo economiche) a favore dei comuni interessati.

Sono allegati i pareri degli uffici interessati:

- Direzione generale della difesa dell'ambiente - Servizio Tutela della natura e politiche forestali

Si segnala la presenza di cornacchie e di altre specie inserite nella direttiva uccelli e specie protette ai sensi della L.157/92 e LR 23/98. Non si può escludere la presenza di rapaci (astore sardo e aquila reale).

Nella documentazione presentata è carente la caratterizzazione della fauna.

Il progetto LIFE (LIFE 16 NAT/ES/000235) interessa indirettamente l'area in cui è previsto il parco eolico in quanto siti di alimentazione (presenza di cornacchie grigie) per le aquile del Bonelli.

Rischio di collisione avifauna e aerogeneratori.

Sottrazione di habitat a causa di piazzole e viabilità.

La rumorosità delle turbine potrebbe modificare/ridurre gli areali faunistici di alimentazione, rifugio, riproduzione.

Nel SIA deve essere valutata e riportata la presenza del parco di Tepilora anche se l'intervento non ricade all'interno.

Non è stato valutato se gli obiettivi del parco eolico siano compatibili con la Riserva MAB UNESCO.

Nell'area vasta sono presenti diversi siti della Rete Natura 2000 tutti accumulati dalla presenza dell'aquila reale, il SIA deve contenere una valutazione delle possibili ripercussioni dell'intervento su tali siti (anche in funzione degli impatti cumulativi).

Si ritiene che la caratterizzazione agronomica dell'area di indagine non sia sufficientemente approfondita.

Devono essere fornite informazioni: sulle aziende, la fertilità dei suoli a seguito di campionamento e analisi chimico-fisiche, impatto sulle attività agro zootecniche

_ Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia. - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Nuoro - Ogliastra

L'impianto è visibile dal Monte Ortobene (zona vincolata ex art.136 DLGS 42/2004 e DM 10.03.1956) e dal centro storico di Orune (zona vincolata ex art.136 DLGS 42/2004 e DM 23.02.1952)

Gli aerogeneratori n. G8-G9-G10-G11-G12-G13 e G6 sono adiacenti a terreni gravati da uso civico e sono all'interno del Buffer di 1600 m nel quale la delib.GR, n.40/11 del 07.08.2015 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da energia eolica" non ritiene compatibili gli impianti eolici di grande taglia.

Sono presenti grosse criticità paesaggistiche per l'intervisibilità tra il parco eolico e gli elementi storico culturali, ambientali, identitari.

_ Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia. - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Sassari – Olbia Tempio

Tagli dei boschi per il trasporto degli aerogeneratori.

_ Corpo Forestale di vigilanza Ambientale – Servizio ispettorato dipartimento di Sassari
Terreni vincolati idrogeologicamente con presenza di alberi di sughere (LR 4/94).

Il progetto di dettaglio deve prevedere misure di contenimento delle sezioni in scavo e riporto e venga prevista la realizzazione di cunette, grigliati e altre misure di contenimento delle acque meteoriche.

Coordinamento con la SE Buddusò attualmente in fase di valutazione

_ Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti.

_ Direzione Generale- Servizio Territoriale Opere idrauliche di Sassari.

L'elettrodoto interrato è interferente con il reticolo idrografico superficiale ma il livello di progettazione è troppo superficiale e non permette nessuna valutazione, deve essere previsto un livello definitivo almeno in corrispondenza degli attraversamenti fluviali.

_ Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna – Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

Alcuni tratti della strada di servizio nel comune di Bitti ricadono all'interno delle aree a pericolosità da frana Hg3 mappate dal PAI, ad oggi non risulta acquisita la dichiarazione in merito all'ammissibilità dell'intervento.

Si segnala che parte dell'intervento è ubicato in zone che il PAI non ha mai studiato e che sarebbe auspicabile che in fase di progettazione degli interventi vengano valutate le eventuali potenzialità da frana dei versanti attraversati.

Direzione tecnico scientifica – Servizio Controlli, Monitoraggio e valutazione Ambientale

6. Comune di Bitti

DVA-2018-0007091 del 23/03/2018

Comune di Bitti – Ufficio Tecnico (prot.1654/2018)

INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Si ritiene che le foto simulazioni non siano adeguate a rappresentare la situazione reale del contesto paesaggistico in cui è inserito il parco eolico in quanto realizzate da punti di vista inadeguati. Quindi si chiede di spostare il punto di vista in modo da aggirare l'ostacolo in primo piano delle seguenti foto simulazioni: 2-7-9-13-14-15-16-17-18-19-28-31-39-43-44.

Si segnala inoltre che rispetto alla foto simulazione n.30 basterebbe girare di poco il punto di vista per percepire il parco di Gomoretta.

Dall'area dove sono previsti gli aerogeneratori sono visibili: il SIC del Mont'Albo (1127 m, comuni di Lula e Siniscola), nonché le cime collinari principali della Sardegna, quali il Monte Ortobene (955 m, comune di Nuoro), il Mone Bardia (881 m, comune di Dorgali), Monte Tuttavista (806 m, comune di Galtelli), Monte Gonare (1083), comune di Orani).

IMPATTO ARCHEOLOGICO

Il complesso nuragico di Romanzesu è distante circa 6,5 km in linea d'aria dal parco eolico.

Il sito archeologico Janas di s'Aspru o Conch'ejanas di età prenuragica è localizzato a 336 metri dalla turbina G2.

Nella zona del parco eolico è inoltre presente la chiesa di san Matteo

RUMORE

Si chiede di verificare i valori di emissione in funzione della sentenza del TAR n.681 del 9/08/2016 e di considerare l'effetto cumulativo delle sorgenti afferenti al parco eolico.

Chiedono che venga fatto un sopralluogo congiunto tra tutti gli Enti interessati e competenti.

Comune di Bitti – Ufficio del Sindaco (prot.1655/2018)

OCCUPAZIONE DI AREE

Si contesta il fatto che il progetto impegni aree di proprietà privata e ai proprietari di tali aree non sia stata data nessuna informazione.

E' un progetto calato dall'alto che non ha previsto una fase di concertazione.

RICADUTA ECONOMICA DELLA COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Si evidenzia che non si tratta di compensazioni ambientali.

Non si rileva nessuna valenza di pubblica utilità nell'investimento.

7. Sardigna NatzioneIndipendentzia

DVA-2018-0007173 del 26/03/2018

La contrarietà al progetto è determinata dalla evidente disparità tra il ricavo economico derivante dalla vendita energia prodotta annualmente (calcolata in 17.431.639 euro) e le inesistenti ricadute economiche e sociali previste per i comuni interessati.

A questa disparità si aggiungono i danni irreversibili a luoghi dedicati ad una economia agricola che

occupa stabilmente diverse decine di famiglie ed i danni a carico del paesaggio e del patrimonio archeologico

8. Italia Nostra Sardegna

DVA-2018-0007019 del 23/03/2018

Chiedono che si dichiari la improcedibilità dell'istanza, secondariamente che venga dato giudizio negativo alla valutazione di impatto ambientale.

Presenta le seguenti osservazioni:

SOTTO IL PROFILO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

La documentazione è insufficiente ai fini della descrizione del progetto e la definizione degli impatti ambientali, in particolare sono lacunosi i dati inerenti le piazzole, la viabilità di servizio i cavidotti

(dimensioni, caratteristiche, lavori necessari per la loro realizzazione, attività di manutenzione in fase di esercizio) . Tali dati sono significativi oltre che per definire l'impatto ambientale anche per le possibili ripercussioni socio-economiche sulle attività di pascolo e allevamento.

Si evidenzia la presenza di muretti di recinzioni in pietra il cui impianto risale alla metà dell'800, soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.48 del PPR della Sardegna e sono considerati beni identitari.

Gli impatti sulla componente suolo sono sottostimati.

Non è stata una quantificazione della vegetazione che dovrà essere rimossa (presenza di sughere e lecci secolari).

La zona è in parte a rischio idrogeologico.

SOTTO IL PROFILO DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO

La Relazione paesaggistica e la documentazione fotografica allegata, non colgono il significato di paesaggio secondo la definizione presente nel dettato della Convenzione di Firenze, ignora l'alto valore qualitativo dello stesso.

Sarebbe necessario un confronto, dal punto di vista paesaggistico e dell'intervisibilità, con l'*anteoperam*.

I punti di vista scelti per le analisi paesaggistiche non sono significativi, sono strumentalmente volti a dimostrare che l'impatto visivo è nullo.

L'area vasta è piena di siti e beni di interesse archeologico e architettonico è presente inoltre il Parco geominerario e naturalistico di Monte Albo che non viene menzionato.

SOTTO IL PROFILO DEL DIBATTITO PUBBLICO

Si segnala la violazione della Convenzione di Aarhus, non essendo stata svolta la consultazione pubblica e non essendo stata fornita al pubblico alcuna "informazione ambientale".

SOTTO L'ASPETTO DEI BENI CULTURALI E IL RISCHIO ARCHEOLOGICO:

Negli elaborati progettuali sono presenti lunghi elenchi e documentate testimonianze riferiti alla presenza di un cospicuo numero di monumenti e siti archeologici presenti sia in prossimità dell'area Core dell'impianto, sia in quella buffer ad essa circostante.

Appare non realistico che la matrice predisposta nell'elaborato denominato "Identificazione e Analisi degli impatti ambientali" (SIA.R001.4) quantifica in 0 la Valutazione di rischio di impatto archeologico sia in fase di realizzazione che di esercizio dell'impianto.

Si richiamano le 34 richieste di integrazioni formulate dal MIBAACCT.

Rispetto agli impatti visivi percorsi si ritiene inadeguata la soluzione proposta che le eventuali misure di mitigazione degli impatti visivi sulle emergenze archeologiche dovrebbero essere valutate dall'archeologo, che seguirà i lavori.

Sono presenti inoltre edifici di culto sedi di una religiosità popolare ancora oggi viva e pulsante: Santuario di San Francesco in comune di Lula, il santuario della Madonna de su Cossolu, alla periferia di Orune, il Santuario di San Matteo, posto ai piedi di Sa Gomoretta.

SOTTO IL PROFILO DELLA DISPONIBILITÀ DELLE AREE

La Società non ha disponibilità dei terreni sui quali dovrà sorgere il Parco eolico e realizzate le opere civili

La Società non ha proceduto ad individuare con un piano parcellare contenente la individuazione topografia e catastale delle aree da occupare, l'elenco dei proprietari, le superfici interessate dalle opere in sede di realizzazione e durante l'esercizio.

I contratti che la società ha sottoposto alla sottoscrizione dei proprietari contengono clausole vessatorie ed obbligazioni dichiarate illegittime in giurisprudenza consolidata, impongono finalità con esito nullo.

ASPETTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

dalla lettura delle NTA risulta che la destinazione e l'intervento previsti dal progetto sono in aperto contrasto con le previsioni di PPR e con i suoi Principi ispiratori.

SOTTO IL PROFILO DELLA PIANIFICAZIONE ENERGETICA

A fronte di un sistema di trasmissione locale con una rete non adeguatamente magliata ed ampiamente insufficiente per quanto concerne i cavi di collegamento con il continente la Sardegna produce un esubero energetico del 32,6% destinato ad aumentare costantemente, sia per il continuo e indiscriminato proliferare di nuovi impianti, sia per la continua contrazione dei consumi conseguenza della crisi industriale

SOTTO IL PROFILO DEI BENEFICI SOCIO ECONOMICI

Si ritiene che i benefici per la popolazione e per la regione siano scarsi

IN RIFERIMENTO AI RIPRISTINI

Il progetto di ripristino è carente e non prevede in ogni caso il completo ripristino dei luoghi.

EFFETTI CUMULATIVI

Tra gli elaborati progettuali presentati dalla Società non sono presenti tavole che prendano in esame gli effetti cumulativi sia ambientali che paesaggistici, indotti dal Parco eolico in oggetto in relazione alle strutture industriali già presenti sul territorio in ambito localizzato e sull'area vasta.

IMPATTO ACUSTICO

Si indica che i dati riportati nelle tabelle non rilevano il livello del clima sonoro notturno, che in considerazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi potrebbe passare da un livello quasi nullo ad un rumore persistente e continuo.

9. Gruppo d'Intervento Giuridico Onlus

DVA-2018-0006924 del 22/03/2018

Presentano osservazioni in merito ai seguenti aspetti:

GIURIDICO: incompatibilità con la destinazione d'uso dell'area,

ALTERNATIVE PROGETTUALI: non sono approfondite in maniera adeguata,

PRESENZA DI VINCOLI: idrogeologico e paesaggistico (dovuto alla presenza di macchia mediterranea evoluta e bosco di leccio, quercia e roverella)

PAESAGGIO: l'area è vicina al parco naturale regionale di Tepilora (L.R.Sardegna n.21/2014), la realizzazione dell'impianto modificherebbe radicalmente la morfologia del territorio,

PROFILO ENERGETICO: sono riportati dati inerenti gli impianti energetici suddivisi per tipologia, si evince che oltre il 46% dell'energia prodotta non è consumata in Sardegna e viene esportato.

PROFILO ECONOMICO-SOCIALE: l'area in parte è un pascolo arborato. La realizzazione dell'impianto devasterebbe il tessuto economico-sociale locale, imperniato su decine di aziende a conduzione familiare.

Sig. Peppino Goddi DVA-2018-0006887 del 22/03/2018 DVA-2018-0006888 del 22/03/2018

In qualità di legale rappresentante della società "Cooperativa Lavori Archeologici Restauro Costruzioni L.A.R.C.o." si osserva:

Le osservazioni fanno specifico riferimento all'impianto riguardante il secondo settore dove sono proposti 7 aerogeneratori posizionati lungo il crinale di una vallata che guarda verso l'abitato di Orune.

Nella Relazione archeologica non sono descritti compiutamente i beni archeologici che ricadono a all'interno del raggio visivo dell'impianto:

- Fonte sacra di Su Tempiesu (inserito dal 1996 in un programma di valorizzazione finanziato dalla Regione Sardegna) - Nuraghe Santa Lulla

Inoltre si ritiene che le seguenti foto simulazioni fornite dal proponente non siano veritiere in termini di inquadrature e di cromatismi :

Tav. 42 Santa M Maggiore -Parte bassa del Paese

Tav. 43 Fonte sacra su Tempiesu--- parte alta

Tav. 44 fonte sacra su Tempiesu

Tav. 46 Piazza S Bernardo

10. i seguenti:

Sig.ra Maria Melinu e altri (DVA-2018-0006957 del 22/03/2018)

Sig.ra Rossella Delogu e altri (DVA-2018-0007305 del 27/03/2018)

Sig. Antonello Zaccheroni e altri (DVA-2018-0007244 del 26/03/2018)

Sig. Michele Pittalis e altri (DVA-2018-0007221 del 26/03/2018)

Sig.ra Vincenza Faedda e altri (DVA-2018-0007223 del 26/03/2018)

Sig.ra Maria Rita Piera Polo (DVA-2018-0007217 del 26/03/2018)

Sig.ra Bachisia Soru (DVA-2018-0007188 del 26/03/2018)

Sig.ra Lucia Farre e altri (DVA-2018-0007169 del 26/03/2018)

Sig.ra Grazia Chillocci e altri (DVA-2018-0007114 del 26/03/2018)

Sig. Mauro Antonio Maria Carai (DVA-2018-0007113 del 26/03/2018)

Sig. Alessio Neri (DVA-2018-0007110 del 26/03/2018)

Sig.ra Giuseppina Carai (DVA-2018-0007156 del 26/03/2018)

Sig. Pasquale Pintus e altri (DVA-2018-0006840 del 21/03/2018)

Sig.ra Franca Loddo e altri (DVA-2018-0006843 del 21/03/2018)

Sig. Lodovico Orunesu e altri (DVA-2018-0006844 del 21/03/2018)

Sig. Pietro Piras e altri (DVA-2018-0006828 del 21/03/2018)

Sig.ra Manuela Zori (DVA-2018-0006732 del 21/03/2018)

Il documento riporta 47 osservazioni

- 30 sono le medesime osservazioni di quella protocollata DVA-2018-0006980 del 22/03/2018
- Le altre osservazioni riportano il contenuto che si riassume nel seguito:

Si ritiene che il progetto del Parco eolico sia stato elaborato solo su base cartografica e sia scollegato dalla realtà dei luoghi.

E' fatto l'elenco dei lavori necessari per la realizzazione del progetto e gli ingombri che si verranno a determinare nelle aree attualmente dedicate al pascolo ed all'allevamento; si ritiene che la realizzazione del progetto determinerà un danno irreversibile.

Nel dettaglio vengono descritti gli impatti che si verificheranno in Fase di realizzazione ed in fase di esercizio sulle varie componenti ambientali (atmosfera, rumore, assetto geomorfologico, vegetazione).

Infine si osserva l'impatto psicologico e paesaggistico che l'opera avrebbe sul territorio.

In conclusione si chiede che venga dato giudizio negativo alla valutazione di impatto ambientale.

11. I seguenti:

Sig. Giovanni Orunesu (DVA-2018-0005896 del 12/03/2018)

Sig.ra Pasqualina Farina (DVA-2018-0005886 del 12/03/2018)

Sig. Pietro Ena (DVA-2018-0005885 del 12/03/2018)

Sig. Francesco Pala (DVA-2018-0005884 del 12/03/2018)

Sig. Pietro Orunesu (DVA-2018-0005882 del 12/03/2018)

Si ritiene che il progetto del Parco eolico sia stato elaborato solo su base cartografica e sia scollegato dalla realtà dei luoghi.

L'intervento ricade in alcune aree in di proprietà dello scrivente che oltretutto ha già impegnato con soggetti terzi per la realizzazione di un progetto industriale.

12. Sig. Mauro Pili (DVA-2018-0005217 del 05/03/2018)

A premessa delle osservazioni si ricorda il valore del paesaggio interessato dal progetto descritto anche nel libro di Grazia Deledda "Colombi e Sparvieri" del 1926.

Si evidenzia l'incompatibilità con l'attuale destinazione urbanistica (agricola) e con le disposizioni delle NTA del PPR della Sardegna (approvato con delib. GG n.45/2 del 25/10/2013).

Si osserva che *l'istanza andrebbe preliminarmente respinta per l'assenza di un fondamentale presupposto: tale progetto non ha alcuna rilevanza pubblica e soprattutto la sua approvazione costituirebbe un indebito arricchimento di privati che a nessun titolo possono chiedere tale autorizzazione su un patrimonio di cui non dispongono.*

Si osserva che:

- la realizzazione del progetto provocherà sottrazione di suolo agricolo e l'alterazione permanente dei *pedopaesaggi*
- la presenza del vincolo idrogeologico (Bitti e il suo territorio sono stati gravemente colpiti dall'alluvione del 2013)
- la popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue inesistenti ricadute;
- attorno all'area di intervento sono presenti la Chiesa di S. Matteo e le Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;
- le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dagli antenati;

- non si tratta certo quella di un territorio degradato, abbandonato e/o desertico, ma è rappresentato da un corretto e proficuo utilizzo del suolo da parte di aziende agricole limitrofe che svolgono con cura, dedizione e rispetto dell'ambiente, le loro attività e i loro redditi di sostentamento;

La regione Sardegna può, nell'esercizio della potestà legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica di cui alla lettera f) del medesimo articolo, altresì «intervenire in relazione ai profili di tutela paesistico ambientale e quindi può sollevare un conflitto di attribuzione per la revoca del procedimento avviato dallo Stato

VISTE le **controdeduzioni** presentate dal Proponente con nota del 26.4.2018 (n. prot. DVA 10749 del 9.5.2018, CTVA 1766 del 9.5.2018) che di seguito si riportano:

Si evidenzia preliminarmente che l'area interessata dal Parco Eolico ha destinazione agricola ed il piano paesaggistico della Regione Sardegna la individua come area agricola agro-forestale con "colture erbacee ed arboree", adibita a pascolo e ad attività agropastorali ("Area"). Tale area si trova a ridosso della zona industriale istituita con il piano di fabbricazione del Comune di Bitti in data 28.12.1989.

La Società ha deciso di ubicare il Parco Eolico nella predetta Area proprio per la sua configurazione di non pregio ambientale-paesaggistico e per la situazione vincolistica. Infatti, sull'Area non gravano vincoli di alcuna natura, inoltre la stessa non rientra nelle zone di protezione previste dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Per completezza è necessario evidenziare che l'unico vincolo effettivamente presente è quello idrogeologico che tuttavia non riguarda l'intera area, ma soltanto la parte interessata da n. 5 aereogeneratori sui n. 13 previsti dal progetto.

A tal proposito, come già evidenziato, nella relazione geologica, EP_GE03001 (cfr. pag.17), al vincolo idrogeologico, "ex arti del R.D.L. n. 3267/1923 (il "RD 3267") è interessato il settore 2 con particolare riferimento alle turbine WGT G6, WGT G8, WGT G9, WGT G12, WGT G13. Tale vincolo ha come scopo quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione del territorio non idonee che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danni al sistema ambientale.

L'art. 7 del RD 3267, infatti, postula un divieto di effettuare le seguenti attività: trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.

L'attività costruttiva legata alla realizzazione delle n. 5 turbine e delle infrastrutture di servizio è limitata ad una porzione minima di territorio, che è caratterizzata da basse acclività.

Tale interventi non invasivi pertanto non mutano l'assetto idrogeologico esistente (stabilità dei terreni e regime delle acque). Al fine di eliminare qualunque impatto, tuttavia sarà curato il drenaggio delle acque superficiali, in particolare nelle piste e nelle strade di accesso, in modo da scongiurare i fenomeni di erosione.

Quindi l'esistenza di tale vincolo non impedisce la costruzione di detti n. 5 aereogeneratori, bensì determina la necessità di acquisire unicamente la preventiva autorizzazione da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ai sensi della RD 3267 cit.

Alla luce di quanto esposto, verranno prodotte delle ulteriori specifiche integrazioni, come richieste anche nella osservazione della Regione Sardegna, Assessorato Difesa Ambiente - Corpo Forestale e

di Vigilanza Ambientale — Servizio ispettorato dipartimento di Sassari, DVA-2018-0007288 del 27/03/2018.

Non verranno riscontrate quelle osservazioni che sono avulse da ogni logica tecnico-giuridica, quali ad esempio "l'impatto psicologico del progetto", le presunte "clausole vessatorie contenute nei contratti di affitto dei terreni" e "l'importo esiguo previsto come canone di locazione", "l'impatto sulla lattazione degli ovini" e così discorrendo.

Regione Sardegna - Agenzia Regionale Protezione Ambiente

- Osservazione Atmosfera — Estensione misure di mitigazione— Controdeduzione:

Relativamente a presunti impatti negativi per la componente atmosfera, si ritiene che, pur potendo gli stessi essere considerati modesti, in tutte le fasi di cantiere, esercizio e dismissione e recupero ambientale dell'intera opera in progetto, al fine di ridurre il più possibile la produzione di polveri che poi potrebbero essere sollevate e trasportate dal vento, il suolo nell'area di lavoro viene sempre preventivamente inumidito.

- Osservazione — Acque superficiali — Necessità di integrazione progetto —Controdeduzione:

Il progetto è stato già predisposto dalla Società, nel rispetto della normativa vigente in materia al fine di limitare l'impatto con le acque superficiali esistenti, tuttavia, come concordato nella riunione del 19.04 us, vi è la disponibilità a dare riscontro ad eventuali ulteriori richieste di chiarimento ed integrazioni.

- Osservazione — Acque sotterranee — Necessità approfondimento aspetti idrogeologici — Controdeduzione:

Analogha considerazione (cfr punto ii che precede) vale per le acque sotterranee.

- Osservazione — Componente suolo — Individuazione misure di mitigazione ed istruzioni operative — Controdeduzione: Le misure di mitigazione verranno debitamente approfondite nelle fasi successive e su specifica richiesta del Ministero.

- Osservazione — Campi elettromagnetici — Specificazione dei cavi utilizzati-

Controdeduzione: Verranno aggiornate le relazioni elettriche (EP_EL3001 e EP_EL_R002) con tutti gli elementi di dettaglio dei cavi utilizzati.

- Osservazione — Rumore — Stima situazione reale proveniente dagli aereogeneratori

Controdeduzione:

Nella relazione acustica e nelle curve isodecibel fornite riteniamo sia riportata la stima reale del rumore proveniente dagli aereogeneratori. Tuttavia ci rendiamo disponibili per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito.

- Osservazione — Rumore — Valutazione impatto acustico proveniente dai macchinari per la frantumazione — Controdeduzione: Su questo aspetto verranno fornite delucidazioni in merito alla richiesta tematica. Va comunque evidenziato che in via generale, soprattutto nei centri abitati, in gran parte dei cantieri edili il rumore prodotto supera nei ricettori i valori limite imposti dalla normativa e che, per questo motivo, nei piani di classificazione acustica è sempre prevista la richiesta di autorizzazione in deroga.

- Osservazione — Rumore — Valutazione impatto acustico cumulativo dovuto alla presenza anche potenziale di altri impianti eolici — Controdeduzione:

Le analisi acustiche sviluppate nella relazione di progetto sono chiaramente riferite agli impatti cumulativi di tutte le macchine afferenti al parco eolico in progetto.

Le emissioni cumulative generate da tutte le turbine del parco eolico sono rappresentate anche graficamente nell'allegato A della relazione "Curve isodecibel di emissione sonora del parco eolico".

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi, i rilievi fonometrici condotti in campo, tengono già conto dell'effetto cumulativo di tutte le attività e impianti già in funzione nell'area di studio. Per quanto riguarda l'impatto cumulativo con eventuali altri progetti di impianti il cui iter è in corso, occorre che le amministrazioni ci forniscano copia dei layout e dettagli di progetto (tipo macchine, caratteristiche tecniche e di installazione quali altezza, rumorosità etc.).

• Osservazione — Terre e Rocce da scavo — Valutazione smaltimento e riutilizzo materiali —
Controdeduzione:

Nella relazione EP_CIV_R012 (Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo) sarà recepito il suggerimento relativo al riutilizzo dei volumi in esubero individuando altri siti di destinazione idonei al fine di ridurre o, preferibilmente, evitare i conferimenti di inerti in discarica. Come previsto dal DPR n. 120/2017 verranno riutilizzate sia all'interno del cantiere (ad esempio per la sistemazione della viabilità, rinfianchi di scavi etc..) che esternamente, salvo diversa destinazione a valle dei test di cessione.

Regione Sardegna - Direzione Generale Ambiente

• Osservazione — Progetto Life 16 NAT/ES/000235, reintroduzione aquila del Bonelli.

Controdeduzione: il 16 marzo 2018 è stata firmata la convenzione tra Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. e l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale) per la reintroduzione dell'aquila del Bonelli (Aquila fasciata) in Sardegna. La convenzione, è stata siglata nell'ambito del progetto Life "AQUILA a-Life" (LIFE16 NAT/ES/000235) che persegue l'incremento dell'areale di distribuzione di questo raro rapace nel Mediterraneo occidentale ed il recupero della specie oggi classificata, in Italia, in pericolo critico di estinzione. In Sardegna tale specie risulta estinta probabilmente dalla fine degli anni Ottanta o primi anni Novanta ed il Progetto Life prevede nel corso di 5 anni il rilascio in Sardegna di almeno 25 esemplari, provenienti dalla rete di allevamenti spagnoli e francesi.

Come si evince dai report relativi ai progetti Life già realizzati o in corso di svolgimento, tra le principali fonti di mortalità per questa specie troviamo il decesso causato dall'elettrocuzione, piuttosto che l'impatto accidentale con pale eoliche. Infatti, quando un uccello di grandi dimensioni, come l'aquila del Bonelli, si posa sui supporti delle linee elettriche di distribuzione di tensione può causare un contatto fase-fase, oppure può generare un contatto fase-terra che determina folgorazione dell'animale stesso.

Di conseguenza una delle principali azioni dei progetti Life, finalizzata alla salvaguardia degli individui ed in particolare alla riduzione delle cause di mortalità accidentale, è rappresentata dalla applicazione di guaine in materiale plastico o silicone idonee a garantire l'isolamento elettrico degli elementi di conduzione presenti sui tralicci. Si rappresenta comunque che la rete elettrica (cavidotto) di tutto il parco eolico è interrata e mai aerea.

Si evidenzia, inoltre, come la dislocazione del "Parco Eolico Gomoretta" risulti essere localizzata in territori che non sono ricompresi nelle aree individuate come NON idonee per la realizzazione di impianti eolici previsti dalla Regione Sardegna (Delibera G.R. n. 40/11 del 7.8.2015).

• Osservazione — Riserva della Biosfera Tepilora, Programma Unesco — Controdeduzione:

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora è situato nella porzione più settentrionale del Comune di Bitti e la distanza minima tra il confine del parco ed i siti in cui dovranno essere posizionate le pale eoliche è di ben 14,5 km.

Tale distanza rappresenta una buona garanzia per un eventuale effetto di disturbo rappresentato dalle pale eoliche nei confronti delle specie faunistiche tutelate dalla citata area protetta.

Pertanto, l'area in esame risulta dislocata al di fuori delle zone individuate dalla Regione Sardegna come "non idonee" per l'installazione di pale eoliche.

• Osservazione — Relazione coerenza intervento con DGR 3/17 del 16.01.2009 —

Controdeduzione:

La DGR 40/11 del 2015, "individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica" ha sostituito, per le parti con essa in contrasto, le previsioni contenute nella DGR n. 28/56 del 26 luglio 2007, "Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici", come modificata ed integrata dalla DGR 3/17 del 16 gennaio 2009, 27/16 del 1° giugno 2011 e 45/34 del 12 novembre 2012. Pertanto è la DGR 40/11 del 2015 che si applica al procedimento in esame. Il progetto presentato dalla Società, come si evidenzia dalle tavole della vincolistica, risulta coerente ed in linea con quanto previsto dalla DGR 3/17 cit.

• Osservazione — Relazione coerenza intervento con DGR 40/11 del 2015 — Controdeduzione:

Le aree individuate dal DGR 40/11 del 2015 sono state indicate in base ad esigenze di tutela connesse alle tradizioni agroalimentari, alla presenza di produzioni agricolo-alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale rurale o di un'elevata capacità d'uso del suolo. Inoltre la delibera recepisce il D.M. 10 settembre 2010 che sottolinea l'importanza della disciplina delineata dallo Stato discendente dal principio di emanazione comunitaria della massima diffusione delle fonti rinnovabili, a cui possono esser introdotte delle eccezioni solo se sorrette da adeguate e concrete ragioni di tutela paesaggistica, dell'ambiente e della biodiversità, del patrimonio storico-artistico, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale.

Pertanto le aree individuate sono quelle nelle quali, in ragione dei caratteri intrinseci del sito, legati agli aspetti della tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e culturale, gli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica prevalgono e rendono l'insediamento delle varie tipologie di impianti eolici non compatibile. Nel progetto in oggetto le relazioni paesaggistica e di analisi ambientale dimostrano esaurientemente come gli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica non siano da considerarsi prevalenti in quanto aree nelle quali non gravano vincoli di alcuna natura. Inoltre, gli obiettivi di protezione identificati nella delibera anche nei casi in cui siano presenti forti ragioni di tutela ambientale e paesaggistica, non determinano un divieto a realizzare un impianto, ma solo una adeguata valutazione dello stesso in sede di procedimento autorizzativo. In particolare, le aree particolarmente sensibili alle quali si riferisce l'osservazione della Regione Sardegna - Direzione Generale Ambiente — sono quelle gravate da usi civici, tali aree sono state cedute all'ente Regionale FoReStas per effettuare interventi di forestazione e gestione forestale, in quanto l'area allo stato attuale è utilizzata per il pascolo libero e risulta spoglia di vegetazione. In questi casi la DGR 40/11 del 2015 prescrive che la realizzazione di impianti eolici non comporti la compromissione degli assetti figurativi del paesaggio determinatisi in forza dell'esistenza dell'uso civico, andando ad incidere sui valori idrogeomorfologici, ecosistemici, storico-culturali ed estetico-percettivi, producendo frammentazioni e rotture del mantenimento delle caratteristiche di tali aree. Come argomentato nelle relazioni paesaggistiche l'intervento non incide sugli assetti idro-

geomorfologici, ecosistemici, storico culturali ed estetico-percettivi, pertanto non si ritiene sussistano ragioni di veto.

• Osservazione — Approfondimento impatti cumulativi — Controdeduzione:

La Società ha già evidenziato con il progetto gli eventuali impatti cumulativi, tuttavia, come concordato alla riunione del 19.04 us, vi è la disponibilità a dare riscontro ad eventuali ulteriori richieste di chiarimento alla luce di specifici regolamenti.

• Osservazione — Approfondimento rottura organi rotanti — Controdeduzione:

La Società ritiene di aver adempiuto nei termini di legge con la relazione (EP CIV R014).

• Osservazione — Relazione segnalazione cromatiche luminose — Controdeduzione:

Il numero, la disposizione e la tipologia delle segnalazioni cromatiche e luminose verrà stabilito da ENAC (generalmente gli aerogeneratori più esterni e quelli che si trovano a quote più elevate) pertanto in questa fase non è possibile stabilire a priori quali saranno quelli interessati da questo tipo di segnalazione. Tuttavia verranno effettuate alcune simulazioni fotografiche aggiuntive per visualizzare le plausibili tipologie di segnalazione cromatica.

• Osservazione — Computo metrico cantiere, interventi mitigazione e viabilità —

Controdeduzione:

Verrà aggiornato il documento (EP_CIV_R019) con le voci richieste

• Osservazione — Chiarimenti procedure esproprio — Controdeduzione:

In questa fase non è stato prodotto alcun documento relativo alle procedure d'esproprio in quanto non richiesto dalla normativa contenuta nel D.Lgs. 152/2006. É tuttavia intenzione della Società chiudere il maggior numero di accordi bonari con i proprietari privati delle particelle interessate alla realizzazione del parco eolico.

Regione Sardegna - Direzione Generale Pianificazione Urbanistica - Provincia di Nuoro ed Ogliastra

• Osservazione — Visibilità paesaggistica del progetto, adiacenza terreni gravati da uso civico e localizzazione all'interno dell'area buffer 1600 m ex DGR n. 40/11 del 2015 — Controdeduzione:

La circostanza che il progetto rientri nell'area buffer di attenzione non pregiudica aprioristicamente la possibilità di realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con le previsioni di cui al DM 10.09.2010 e con la normativa di settore.

Regione Sardegna - Direzione Generale Pianificazione Urbanistica - Provincia di Sassari e Olbia Tempio

• Osservazione — Specificazioni in merito al taglio dei boschi per il trasporto aereogeneratori

Controdeduzione:

Per lo sbraccio della pala eolica, gli alberi verranno solo potati con la possibilità di ricrescita, mentre nel caso in cui è necessario aumentare il raggio di curvatura per il transito dei mezzi, gli alberi saranno rimossi e reimpiantati, con un'ulteriore aggiunta in quantità pari al doppio.

Regione Sardegna - Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale Sassari

• Osservazione — Alberi di sughere, misure di contenimento, sezioni di scavo e acque meteoriche

Controdeduzione: La Società si rende disponibile a dare riscontro ed a fornire elementi di dettaglio su quanto richiesto dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale.

Regione Sardegna - Servizio Territoriale Opere Idrauliche Sassari

- Osservazione — Superficialità progetto di elettrodotto interrato nella parte in cui interferisce con reticolo idrografico Controdeduzione: Verranno forniti elementi di dettaglio in merito alle interferenze dei cavidotti col reticolo idrografico interessato.

Regione Sardegna - Servizio Difesa del Suolo

- Osservazione — Valutazione rischio frane — Controdeduzione:
Secondo la DGR. 40/11 sono, " riconosciute non idonee all'installazione di qualsiasi impianto eolico anche le aree individuate ai sensi del vigente Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), da strumenti di pianificazione regionale o comunale, a pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 - Hi4) e a pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 - Hg4)".
Come risulta dal progetto, solo un piccolo tratto di strada ricade in area Hg3, pertanto nella fase esecutiva o anche se richiesto in questa fase preliminare la Società è disponibile a modificare il passaggio dalla strada in questione.
Per quanto riguarda la richiesta di studio di dettaglio sulle aree non previste dal PAI, il progetto rispetta quanto riportato all'art.21 delle norme di attuazione del PAI con specifico riferimento al comma 2 lettere a, b, c, e, I, m, n, o, dato lo sviluppo a rete dello stesso.

Comune di Bitti - Ufficio Tecnico

- Osservazioni — Inserimento paesaggistico, Foto simulazioni — Controdeduzioni: Premesso che quando si effettuano le riprese fotografiche nei luoghi prescelti non si può avere la precisa cognizione (se non a grandi linee) di dove si trovano le turbine eoliche in progetto, si riporta di seguito la metodica seguita per tutte le elaborazioni.
Riepilogando quindi in ogni tavola vengono sempre riportati i seguenti elementi:
 - Panoramica 360';
 - Planimetria geografica del punto di ripresa con cono visuale che inquadra il parco eolico;
 - Fotogramma stato attuale;
 - Fotogramma con rendering realistico del parco eolico;
 - Fotogramma con costruzione geometrica a sostegno della massima trasparenza di elaborazione dei risultati, in modo da far capire al lettore della tavola che grandezza avrebbero e dove sarebbero collocate le turbine eoliche in assenza di ostacoli che sono quasi sempre presenti Per quanto riguarda l'osservazione seguente: "Si segnala inoltre che rispetto alla foto simulazione n.30 basterebbe girare di poco il punto di vista per percepire il parco di Gomoretta." come di evince dalla tavola 30 indicata e secondo quanto sopra riportato, avendo eseguito una panoramica a 360 gradi non si capisce come potrebbe essere visibile il parco, dati gli alberi presenti:
- Osservazioni — Impatto archeologico, distanza dal complesso nuragico di Romanzesu e dal sito archeologico Janas di s'Aspru o Conch'ejanas Controdeduzioni:
In merito all'osservazione in esame (DVA-2018-0007091 del 23/03/2018) si ritiene che la distanza (336 m) della domus de Janas di Conca 'e jana dalla turbina G2 sia corretta, pertanto il suo posizionamento rispetta i limiti consentiti dal PPR. Tale punto è da integrarsi con la controdeduzione sviluppata in risposta all'osservazione DVA-2018-0007019 del 23/03/2018.

Comune di Bitti - Ufficio del Sindaco

- Osservazioni — Necessita di concertazione con il Comune — Controdeduzioni: La Società è assolutamente disponibile ad una concertazione con il Comune di Bitti, con il quale ha già avuto diversi incontri al fine di una proficua collaborazione con lo stesso in sinergia per la realizzazione del progetto.

Italia Nostra Sardegna

- Osservazioni — Necessità di un piano particellare — Controdeduzioni: Si rileva che quanto richiesto è già presente nelle tavole catastali già inserite nel progetto.
- Osservazioni — Impatto archeologico — Controdeduzioni: Con riferimento all'osservazione DVA-2018-0007019 del 23/03/2018, la quale richiama i punti 7, 8, 11, 23, 26, 32 afferenti le integrazioni richieste dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio — Servizio V (comunicazione del 12 marzo 2018), si rappresenta la completa disponibilità a produrre chiarimenti in merito. Le integrazioni richiederanno nuove ricognizioni archeologiche che, non potendo essere eseguite nell'immediato a causa del rilevante sviluppo vegetativo che caratterizza la stagione in corso, andranno effettuate nei periodi di massima visibilità archeologica.

Per quanto riguarda la verifica del quadro vincolistico di tutela, le ricerche bibliografiche correttamente e approfonditamente eseguite, per le quali si procederà comunque con ulteriori verifiche e approfondimenti in ogni altro archivio disponibile (compreso l'archivio della competente Soprintendenza ABAP).

Relativamente all'analisi ed interpretazione delle anomalie sul terreno attraverso le fotografie aeree disponibili per le aree interessate, si evidenzia che l'individuazione dei siti archeologici attraverso la fotografia aerea (shadowmarksites, cropmarks, soilsites, dampsites) si avvale principalmente di immagini oblique ottenute attraverso voli a bassa quota mirati non disponibili per le aree interessate; inoltre, le ortofoto della RAS (1:10.000), sono state adeguatamente consultate e utilizzate per produrre le carte allegate al Documento di valutazione archeologica preventiva.

Si rappresenta, inoltre, che sotto il profilo dei beni culturali e dell'annesso rischio archeologico tutte le aree interessate dagli interventi in progetto sono state sottoposte ad attenta ricognizione archeologica in uno dei periodi migliori per lo svolgimento di tali indagini (autunno) ed in condizioni di buona ed ottima visibilità archeologica (terreni con scarsa vegetazione, seminati di recente, arati e fresati). Del resto per la redazione del Documento di valutazione archeologica preventiva sono stati utilizzati anche i risultati (compresi quelli inediti) dell'accurato survey archeologico svolto tra il 2006 e il 2013 nei territori di Orune e Bitti, in stretta collaborazione con la Cooperativa L.A.R.C.O. di Orune e la Cooperativa Istelai di Bitti.

Sulla tematica afferente il richiamo a "punti di elevata criticità, come l'area archeologica di Loelle (Buddusò), attraversata dal tracciato del cavidotto" appare non rilevante in quanto, il cavidotto segue il percorso della SS 389 e, conseguentemente il suo impianto, eventualmente sottoposto a sorveglianza archeologica, non metterebbe a rischio tale contesto archeologico. In ultimo si precisa che nella "Carta del potenziale archeologico", allegata al Documento di valutazione archeologica preventiva, siano correttamente inseriti, per le valutazioni di competenza sia la fonte nuragica di Su Tempiesu che il nuraghe S. Lulla

VISTA la nota del 26.3.2018 (prot. n. DVA/7288 del 27/03/2018, sopra citata), della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente avente ad oggetto "Trasmissione osservazioni e richiesta integrazioni".

VISTA la nota prot. n. 7028-P del 12/03/2018, acquisita con prot. n. CTVA/1006 in data 12/03/2018, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del turismo (MiBACT) ha richiesto delle integrazioni ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 152/2006.

PRESO ATTO della nota del 31.5.2018 (n. prot. DVA 12609 del 31.5.2018, CTVA 2059 del 4.6.2018) con cui la DVA ha trasmesso al Proponente la richiesta di integrazioni formulata dalla CTVA e dal MIBACT.

PRESO ATTO della nota del 10.7.2018 (n. prot. DVA 15930 del 10.7.2018, CTVA 2562 del 10.7.2018) con cui la DVA ha concesso proroga di 180 giorni per la consegna della documentazione integrativa a seguito di richiesta del Proponente (di cui alla nota prot. 0085-18-GEI-U del 22.06.2018, acquisita con prot. DVA/14497 del 22.06.2018).

VISTA la nota del Proponente prot. 297-18-GEIT-U (acquisita al prot. n. DVA/29440 del 31/12/2018) di trasmissione della documentazione integrativa in risposta alla richiesta di integrazioni formulata dalla DVA.

PRESO ATTO che la DVA con nota del 07.01.2019 (prot. n. DVA/195 del 07/01/2019, prot. n. CTVA/34 in data 08/01/2019) ha trasmesso, ai fini dei compiti istruttori di competenza, la documentazione integrativa presentata dal Proponente e ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione integrativa.

VISTI i seguenti pareri e osservazioni prodotti dopo la pubblicazione delle integrazioni:

Comune di Bitti - Ufficio del Sindaco (DVA-2018-0000577 del 11/01/2019)

Il Comune, in riferimento integrazioni presentate dal proponente osserva:

- si segnala che quanto affermato dal proponente in merito al fatto che sono in corso di negoziazione apposite convenzioni (già trasmesse via PEC) con i comuni interessati, non corrisponde a verità. Si ribadiscono pertanto le stesse osservazioni già indicate nelle precedenti note.

Italia Nostra Sardegna (DVA-2018-0007067 del 20/03/2019)

Si ritiene che gli elaborati integrativi non introducano elementi di novità quindi Si confermano le osservazioni già inviate (vedi DVA-2018-0007019 del 23/03/2018) e si richiede un parere di compatibilità ambientale negativo.

Inoltre si segnala:

Beni Archeologici

La documentazione integrativa conferma la rilevante presenza di beni culturali di interesse archeologico nell'ambito di analisi (all'interno della sola area buffer (settori 1 e 2), 111 siti archeologici costituiti da monumenti (domus de janas, dolmen, menhir, nuraghi, pozzi e fonti nuragiche) e unità topografiche (aree di frammenti e/o strutture) e ricadenti nei territori dei Comuni di Orune, Bitti, Nule, Osidda, Onanì e Lula). Sono stati inoltre censiti altri 77 siti nel territorio del Comune di Buddusò.

La diffusa e densa presenza di emergenze monumentali viene minimizzata dalla Proponente, secondo la quale "l'impatto archeologico del progetto appare limitato" dovendosi restringere il campo di indagine ai soli esiti negativi dei survey condotti nei punti di allocazione delle torri.

È del tutto evidente che l'analisi dell'impatto su una tale tipologia di Beni Culturali e soprattutto sulla loro elevata diffusione a livello territoriale, non può essere limitata alla valutazione di un

rischio archeologico connesso al rinvenimento di reperti nel corso degli scavi per la realizzazione delle fondazioni delle torri eoliche. Sarebbe più corretto interrogarsi su come si possa instaurare un rapporto di coesistenza tra un impianto industriale a così rilevante impatto visivo e le emergenze architettoniche preistoriche.

Paesaggio

Il Proponente fornisce una chiave di lettura del paesaggio in termini esclusivi di incidenza visuale utilizzando dei punti di vista non significativi e fornendo foto non rappresentative dei luoghi. Rispetto al valore dei muretti a secco, tutelati dall'Unesco, non si condivide l'interpretazione del proponente che la tutela riguardi la tecnica costruttiva e non il manufatto. Si ritiene che tale lettura sia funzionale a considerare lecita la rimozione degli stessi per gli allargamenti stradali. Si ribadisce inoltre che Piano Paesaggistico Regionale (2006) all'art.80 comma c) aveva imposto l'obbligo di "conservare e ripristinare gli elementi paesaggistici del contesto come siepi e muretti a secco"

Opere Civili

Sono previsti circa 43.000mq tra modifiche stradali e nuovi tracciati e 50.500 mq per le 13 piazzole. Includendo in tale computo le aree pertinenti alla stazione di smistamento "Buddusò", l'intero Parco eolico finirà per sottrarre agli usi agricoli una superficie complessiva non inferiore a mq.220.000, estensione considerevole in rapporto alla esigua disponibilità di aree seminate e pascolative da parte delle aziende agricole che sono ubicate sull'altopiano di Sa Gomoretta.

Si esprimono perplessità rispetto:

- alla quantità di rifiuti prodotti ed al mancato computo di quelli provenienti dalle demolizioni.
- Alle opere di adeguamento necessarie per trasportare gli aerogeneratori dal porto di Oristano all'altopiano Sa Gomoretta (140 km), si stima il taglio di circa 150 sughere e rimozione di muretti a secco.

Motivazioni dell'intervento

Il proponente nel documento SIA.PRG.REV elenca in 7 punti le motivazioni per le quali l'intervento si tradurrebbe in un vantaggio per la Comunità locale. Si ritiene che tali motivazioni non siano sostenibili.

Comitato Popolare "Santu Matzeu"-Bitti (DVA-2018-0007431 del 25/03/2019)

Si ritiene che il progetto sia incompatibile con le caratteristiche paesaggistiche, con le attività agricoli e pastorali e con le valenze archeologiche presenti nelle aree di intervento.

Si allegano foto e schede di:

- Nuraghe Lassanis/Lanzanis
- Nuraghe Istelai
- Tomba dei giganti di Su Canale Mannu
- Domus de Janas di S'Aspru o Conch'ejanas

Comune di Bitti - Ufficio del Sindaco (DVA-2018-0011610 del 21/05/2018)

Il Comune in riscontro al documento di controdeduzione alle osservazioni presentato dal proponente:

- In riferimento all'acquisizione delle aree nelle quali localizzare aerogeneratori e cavidotti non sono stati ancora definiti accordi bonari per tutte le aree.
- Il comune e la società proponente si sono incontrati una unica volta

ID VIP 3898 -2 - Nuovo Parere a seguito del parere 3898 in merito alle Osservazioni critiche, ai sensi dell'art. 10-bis, l. n. 241/1990, in merito al parere n. 3387 del 08.5.2020 della Commissione tecnica VIA-VAS, per la realizzazione del "Parco eolico Gomoretta della potenza nominale di 45,045 MW da realizzare in agro dei Comuni di Bitti (Nu) Orune (Nu) e Budduso (Ss)
Proponente: Siemens Gamesa Renewable Energy

- Il comune conferma ed esprime la propria contrarietà al presente progetto per le modalità con le quali è stato portato avanti, per l'incapacità a rispondere alle osservazioni ed alle preoccupazioni presentate dall'Amministrazione comunale in merito alla occupazione delle aree e alla ricaduta economica e sociale di tale intervento.

Comune di Bitti - Servizio Tecnico (DVA-2018-0011685 del 21/05/2018)

Il Comune in riscontro al documento di controdeduzione alle osservazioni presentato dal proponente:

- In riferimento all'impatto paesaggistico si ritiene che le indicazioni fornite in merito alla tecnica di scatto non soddisfino comunque la richiesta di integrare gli elaborati prodotti con ulteriori fotosimulazioni adeguate a rappresentare il reale inserimento del parco eolico nel contesto paesaggistico (vedi località già indicate nel prot. 1654/2018 del 23/03/2018).
- In riferimento agli aspetti archeologici si sottolinea l'esistenza di un ipogeo non mappato e di altri importanti siti archeologici in prossimità del parco eolico.
- In riferimento all'impatto acustico si evidenzia la totale mancanza di risposta alla richiesta di integrazioni.

VISTA la nota del Proponente prot. 060-19-GEIT-U del 26.2.2019 (acquisita al prot. n. CTVA/745 del 27/02/2018) avente ad oggetto l'istanza di sospensione del procedimento per 120 giorni per ulteriori approfondimenti.

VISTA la nota del Proponente prot. 0094-19-GEIT-U del 19.3.2019 (acquisita al prot. n. CTVA/1017 del 19/03/2019) che comunica che la DVA ha rappresentato che "*nulla osta a che la Società ... produca ulteriori integrazioni di carattere volontario, qualora ritenga le stesse utili per una migliore valutazione del progetto presentato*".

VISTA la nota n. 16395 del 13.6.2019 (n. prot. CTVA 2203 del 13.6.2019) con cui il MIBACT – Direzione generale archeologia Belle Arti e Paesaggio - DG ABAP ha comunicato che con parere tecnico istruttorio n.16384 del 13.6.2019 ha espresso una valutazione negativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale per il Progetto in esame.

VISTA la nota del Proponente prot. 0166-19-GEIT-U (acquisita al prot. n. DVA/16854 del 01/07/2018) di trasmissione di ulteriore documentazione integrativa volontaria.

PRESO ATTO che la DVA con nota del 15.07.2019 (prot. n. DVA/18314 del 15/07/2019, prot. n. CTVA/2699 in data 15/07/2019) ha trasmesso, ai fini dei compiti istruttori di competenza, la documentazione integrativa volontaria presentata dal Proponente e ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione integrativa.

VISTI i seguenti pareri e osservazioni prodotti dopo la pubblicazione delle integrazioni

Comune di Bitti - Ufficio del Sindaco (DVA-2018-0018902 del 14/08/2018)

Comune di Bitti - Ufficio del Sindaco (DVA-2018-0019554 del 30/08/2018)

Il Comune, anche in riferimento alla proroga concessa dal MATTM al proponente per la consegna della documentazione integrativa richiesta, presenta ulteriori osservazioni alla documentazione presentata in prima fase:

- occupazione aree: ad oggi non sono state ancora comunicate le modalità di occupazione delle aree interessate dal progetto proposto. Il Comune rappresentando le preoccupazioni

dei proprietari delle aree esprime la netta contrarietà ad ulteriori sviluppi del progetto e all'occupazione forzosa di tali aree.

- si ribadisce che non è stata fatta la concertazione e condivisione del progetto con le amministrazioni interessate.

- Non è stata proposta nessuna compensazione ambientale e non si ravvisa nessun tipo di ricaduta

economica o socio-economica per le aree interessate.

VISTA la nota n. 30383 del 24.10.2019 (n. prot. DVA28013 del 24.10.2019) con cui il MIBACT -

Direzione generale archeologia Belle Arti e Paesaggio - DG ABAP

-facendo seguito al citato parere negativo n. 16384/2019

-al termine della fase prevista dall' art. 10-bis della legge n. 241/1990

-ha espresso parere tecnico istruttorio negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale per il

Progetto in esame

-dopo aver esaminato il Parere endoprocedimentale formulato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio - ABAP per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 4908 del 24.4.2019 che così conclude: *“La documentazione integrativa datata dicembre 2018 risponde solo parzialmente a quanto richiesto in precedenza da questo Ufficio. La carenza documentale impedisce l'espressione di un parere, in particolar modo riguardo ad alcuni aspetti di natura archeologica e alla valutazione paesaggistica degli interventi sul settore 3 e sulla viabilità di accesso al parco eolico.*

E' possibile comunque anticipare che dall'analisi degli elaborati disponibili e dalla conoscenza del territorio acquisita da questo Ufficio nel corso delle ordinarie attività di tutela svolta, ma anche per quanto qui approfondito dell'istruttoria condotta sul progetto di cui trattasi, emergono diverse criticità che non appaiono superabili tramite modifiche progettuali, in quanto legate alla stessa scelta della localizzazione dei settori 1 e 2 del parco eolico.

Tali settori si collocano in aree di particolare pregio paesaggistico, sia per la densità di siti di interesse storico e archeologico, che costituiscono un vero e proprio sistema di lettura storica simbolica del paesaggio, sia per la qualità dell'utilizzazione agrosilvopastorale dei luoghi, sia per gli scenari di eccezionale valore figurativo e naturalistico che caratterizzano

l'area vasta, pressoché intatte sottoposti a diversi livelli di tutela. Inoltre l'orografia aspra e accidentata del territorio, che offre numerosi punti levati dall'ampia visuale, amplificherebbe l'impatto visivo dell'opera nell'ampio raggio.

E' il caso, infine, di evidenziare come la stessa impostazione progettuale adottata, per la quale si prevedono due distinti settori per la localizzazione degli aerogeneratori, determina di per sé l'avvolgimento del paesaggio che vi si interpone, il quale ne subisce un doppio impatto paesaggistico, come sopra descritto, dato dalla relativa doppia intervisibilità.

Per i motivi esposti si ritiene che la localizzazione scelta per i settori 1 e 2 del parco Gomoretta sia in contrasto con le linee guida stabilite dal D.M. 10.9.2010, dal Piano paesaggistico regionale della Sardegna e dalla D.G.R. n. 40/2011 del 7.8.2015 in merito all'inserimento paesaggistico delle

infrastrutture energetiche, e che la realizzazione dell'opera inciderebbe negativamente sul territorio dei comuni interessati e di quelli limitrofi, di fatto con ciò determinandosi da parte di quest'ufficio una valutazione negativa alla realizzazione del progetto proposto";

- tenuto conto del contributo istruttorio del Servizio II Scavi e tutela del patrimonio

archeologico della DGABAP (di cui alla nota prot. n. 12423 del 2.5.2019) e del Servizio III Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DGABAP (di cui alla nota prot. n. 13318 del 10.5.2019) che hanno confermato il parere negativo della Soprintendenza ABAP sopra citato;

-dopo aver esaminato e controdedotto le osservazioni prodotte dal Proponente nella nota del 24.6.2019 prot. n. 164-19-GEIT-U.

RILEVATO che

- con **parere n. 3387 del 2020** la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) si è ***espressa negativamente*** in merito al "*progetto per la costruzione e l'esercizio del parco eolico denominato "Gomoretta" in agro dei Comuni di Bitti, Orune e Budduso nella Regione Autonoma della Sardegna*", la cui istanza è stata presentata dalla Società Siemens Gamesa Renewable Energy.

- sulla base delle motivazioni rappresentate nel suddetto parere negativo, la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo - Divisione V – Sistemi Di Valutazione Ambientale (d'ora innanzi Divisione) ha dato comunicazione alla Società di cui sopra del detto parere, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 10-bis della legge 241/1990, le quali prevedono che, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data comunicazione all'istante circa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, evidenziando la possibilità, da parte della Società, di poter avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 10-bis della legge 241/1990, ovvero presentare per iscritto le proprie osservazioni;

- a seguito del recepimento del parere negativo n. 3387 del 2020 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la Società Siemens Gamesa Renewable Energy ha, con allegata nota del 18.03.2021, acquisita al prot. n. 29785/MATTM del 22.03.2021, trasmesso proprie osservazioni relativamente al citato parere negativo n. 3387/2020;

- la Divisione, con nota prot. MATTM/36502 del 09 aprile 2021, acquisita al prot. CTVA/1833 del 09 aprile 2021, nell'inviare la documentazione tecnica allegata alle osservazioni trasmesse con le suddette note, ha chiesto alla scrivente Commissione se, sulla base dell'esame delle dette osservazioni, ritenesse o meno di confermare l'espressione negativa di cui al parere n. 3387/2020 in merito alla compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi;

RILEVATO che

- sulla base di quanto riportato nel documento "Osservazioni al preavviso di rigetto del 18 marzo 2021" ed in merito ai vari rilievi contenuti nelle Osservazioni al preavviso di rigetto **il parere tecnico 3898 ha osservato quanto segue:**

Osservazione 1 su "Nota n. 30383 del 24.10.2019 (n. prot. DVA28013 del 24.10.2019) del Ministero per i beni e le attività culturali – DG ABAP",

Il Parere negativo del MIBACT, richiamato dalla Commissione tecnica VIA (prot. n. 30383 del 24.10.2019) è stato oggetto di impugnazione da parte della società dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (R.G. n. 4/2020), con esito sfavorevole alla stessa (che ha proposto appello al Consiglio di Stato (R.G. n. 9540/2020), così non sussistendo, allo stato, elementi diversi di valutazione in merito al citato parere.

Osservazione 2 "Quadro di riferimento programmatico-SIA: analisi della normativa vigente per aree tematiche: procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, normativa energetica, strumenti di tutela, impatto acustico ed elettromagnetico strumenti urbanistici locali"

Già il parere 3387 contiene un positivo apprezzamento delle soluzioni progettuali adottate dalla società proponente, dandosi atto che gli interventi proposti non alterano in alcun modo le condizioni di funzionalità del regime idraulico

Osservazione 3 "Alternative progettuali (richieste di integrazioni n. 5 e 6)

Il parere esitato non fonda su tali elementi il proprio giudizio negativo

Osservazione 4 "Dati di progetto (richieste di integrazioni n.9)

Il parere esitato non fonda su tali elementi il proprio giudizio negativo

Osservazioni 5 "Cronoprogramma (richieste di integrazioni n.11)

In merito al punto del parere 3387 nel quale si sostiene che il cronoprogramma non terrebbe conto della richiesta di evitare le attività di cantiere nei periodi più sensibili per la componente avifaunistica (tarda primavera e estate), tenendo conto che lo stesso proponente dichiara che le attività quali la fabbricazione delle opere elettromeccaniche e la realizzazione di opere civili (le quali potrebbero recare disturbo alla componente avifaunistica) saranno interrotte fra i mesi di giugno/luglio e settembre, va osservato come tale questione non determini in modo assoluto un giudizio negativo, atteso che la necessità di assicurare il rispetto di tale obiettivo può validamente raggiungersi con la apposizione di una **prescrizione**.

Osservazione 6 "Fase di cantiere (richieste di integrazioni n.7)

Per quanto attiene ai tratturi ed ai muretti a secco, le giuste preoccupazioni esplicitate nel parere 3387 possono trovare adeguata risposta con l'inserimento di una **prescrizione** da

ottemperare in fase esecutiva, non assurgendo anche in questo caso a motivo ostativo assoluto all'accoglimento dell'istanza

Osservazione 7 *"Analisi degli effetti della rottura degli organi rotanti (rich di integr. n.12)*

Il parere esitato non fonda su tali elementi il proprio giudizio negativo

Osservazione 8 *"Interferenza del parco con operazioni antincendio (rich di integr. n.13)*

Per quanto attiene al Piano di prevenzione incendi pur se le fasce tagliafuoco di 5 metri risultano inadeguate ed inutili in quel contesto, persistendo di conseguenza la criticità, la stessa può trovare adeguata risposta con l'inserimento di una **prescrizione** da ottemperare in fase esecutiva, e che garantisca margini di sicurezza superiori, non assurgendo anche in questo caso a motivo ostativo assoluto all'accoglimento dell'istanza

Osservazione 9 *"Impatti cumulativi (richieste di integrazioni (n.2)*

Va evidenziato che nella zona vi sono almeno altri 5 progetti di notevoli dimensioni, oltre a diversi parchi di minore consistenza presentati in VIA Regionale, facendo permanere il problema degli effetti cumulativi. Peraltro lo stesso proponente sollecita la risoluzione del problema con l'inserimento di una articolata **prescrizione**, non assurgendo anche in questo caso a motivo ostativo assoluto all'accoglimento dell'istanza la criticità in questione

Osservazione 10 *"Attraversamenti fluviali (richieste di integrazioni (n.14)*

La necessità, sottolineata dal parere 3387, di chiarire le modalità realizzative del superamento delle interferenze con il reticolo idrografico, in modo tale da individuare opportune misure di mitigazione ed eventuali azioni di monitoraggio, stante il contenuto delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI Sardegna (agg. 2020) potrebbe formare oggetto di **prescrizioni**, come richiesto in sede di Osservazioni, (esemplificativamente, durante la fase di cantiere, provvedendo alla posa del cavidotto nei tratti interessati da siffatte interferenze in periodi dell'anno non piovosi e di predisporre scavo, posa e ricoprimento per piccoli tratti consequenziali in modo da evitare il mantenimento di scavi aperti per lungo tempo).

Pertanto la criticità può trovare adeguata risposta con l'inserimento di una prescrizione da ottemperare in fase esecutiva, non assurgendo anche in questo caso a motivo ostativo assoluto all'accoglimento dell'istanza

Osservazione 11 *"Pianificazione (richieste di integrazioni (n.15)*

L'affermazione del parere 3387 che sarebbe stato opportuno chiarire se fossero presenti eventuali vincoli derivanti dal PPT regionale, che occorresse verificare le fasce di rispetto dai corpi idrici derivanti dal PPT regionale, può essere superata dal rilievo che nel territorio in esame non è presente il PPT regionale e che sia le turbine che la viabilità di impianto rispettano la distanza dei 150 m dai corsi d'acqua iscritti nel T.U. RD 1773/1933.

Osservazione 12 *“Progetto di monitoraggio ambientale relativo all’interazione dell’opera con il reticolo idrografico specialmente in relazione alla costruzione dei cavidotti di collegamento delle varie aerostazioni (richieste di integrazioni (n.15)*

La necessità di un Progetto di Monitoraggio Ambientale può trovare adeguata risposta, anche in questo caso, con l’inserimento di una **prescrizione** da ottemperare in fase ante operam, non assurgendo a motivo ostativo assoluto all’accoglimento dell’istanza

Osservazione 13 *“Componente “Suolo e sottosuolo”*

Il parere esitato non fonda su tali elementi il proprio giudizio negativo

Osservazione 14 *“Analisi strutturale degli ammassi rocciosi e della degradazione dei graniti (richieste di integrazioni n.17-18)*

Il parere esitato non fonda su tali elementi il proprio giudizio negativo

Osservazione 15 *“Analisi dei fenomeni di dissesto sui pendii a frana poggio (richieste di integrazioni nn.19-20)*

Il parere esitato non fonda su tali elementi il proprio giudizio negativo, anche se sarebbe stato possibile richiedere in sede di prescrizioni una verifica di stabilità dei versanti pre e post intervento.

Osservazione 16 *“Analisi geomorfologica delle forme e dei processi (richieste di integrazioni (nn.21-22)*

Il parere esitato non fonda su tali elementi il proprio giudizio negativo

Osservazione 17 *“Analisi delle acque sotterranee e dei complessi idrogeologici (richieste di integrazioni n.23)*

Il parere esitato non fonda su tali elementi il proprio giudizio negativo

Osservazione 18 *“Analisi delle aree perimetrate dal PAI (richieste di integrazioni n.24)*

Sul punto la Commissione non ha evidenziato alcun elemento ostativo all’accoglimento dell’istanza, atteso che il Proponente ha analizzato le aree di pericolosità geomorfologica e idraulica individuate nel PAI (Piano Assetto Idrogeologico), presenti nell’area di progetto

Osservazione 19 *“Vegetazione, flora e fauna” e “Ecosistemi” (richieste di integrazioni n.25)*

Va evidenziato che pur se dai monitoraggi effettuati dai proponenti limitrofi emergono presenze di specie molto importanti per le quali andavano almeno verificate le consistenze e previste mitigazioni e compensazioni ad hoc, la criticità potrebbe trovare adeguata risposta, anche in questo caso, con l’inserimento di una **prescrizione**, non assurgendo a motivo ostativo assoluto all’accoglimento dell’istanza

Osservazione 20 *"Siti Natura 2000 (richieste di integrazioni n. 26)*

La Commissione non ha evidenziato alcun elemento ostativo su tale punto, atteso che il Proponente ha riportato la tabella relativa alle distanze dei singoli aerogeneratori dal SIC "Monte Albo" (il generatore più vicino dista 7,2 km) e ha presentato il documento SIA_D012 Inquadramento parco eolico su SIC.

Osservazione 21 *"Parchi e riserve (richieste di integrazioni (nn.27-28)*

La compatibilità degli interventi con le componenti biotiche ed abiotiche che caratterizzano il territorio in esame, e quanto sul punto generalmente auspicato nel parere 3387, avrebbe potuto trovare adeguata risposta, anche in questo caso, con l'inserimento di una **prescrizione**, non assurgendo a motivo ostativo assoluto all'accoglimento dell'istanza

Osservazione 22 *"Carta della vegetazione (richieste di integrazioni (n.29)*

La carta della vegetazione risulta prodotta, diversamente da quanto ritenuto nel parere, in scala 1:5.000, ovvero con dettaglio superiore di quello 1:10.000 richiesto

Osservazione 23 *"Valutazione degli impatti in relazione alla Rete Natura 2000 (richieste di integrazioni n. 30)*

Il parere esitato non fonda su tali elementi il proprio giudizio negativo, atteso che lo stesso parere 3387 da atto che il Progetto non prevede alcun intervento all'interno di aree Natura2000, e che l'aerogeneratore più vicino dista circa 7.2 km dall'area protetta SIC Monte Albo

Osservazione 24 *"Valutazione degli impatti in fase di realizzazione e di esercizio – componenti biotiche (richieste di integrazioni (n.31)*

Va condiviso il giudizio negativo relativo alle ipotizzate compensazioni, che appaiono insufficienti a compensare la perdita di alberi, che peraltro vengono considerati solo con diametro superiore a 30 cm; ma la criticità potrebbe trovare adeguata risposta, anche in questo caso, con l'inserimento di una **prescrizione**, non assurgendo a motivo ostativo assoluto all'accoglimento dell'istanza

Osservazione 25 *"Valutazione degli impatti sulle componenti vegetazione, flora e fauna (rich. integraz. 32)*

Va condiviso il giudizio negativo sul presupposto che anche se trattasi di ecosistemi non naturali (come largamente nel nostro Paese), ciò non può escludere la necessaria valutazione degli effetti su tutte le componenti; ma la criticità potrebbe trovare adeguata risposta, anche in questo caso, con l'inserimento di una **prescrizione**, non assurgendo a motivo ostativo assoluto all'accoglimento dell'istanza

Osservazione 26 *"Mitigazioni e compensazioni (richieste di integrazioni (n. 33)*

Anche su questo punto va condiviso il giudizio negativo, atteso che l'ipotesi di rimandare alla fase esecutiva la soluzione delle problematiche individuate nella richiesta di integrazioni 33 appare non rispondente ai criteri di necessaria preventiva valutazione; pur tuttavia il tema potrebbe trovare adeguata risposta, anche in questo caso, con l'inserimento di una *prescrizione*, che preveda in primis un censimento e successivamente una proposta di compensazione adeguata, non assurgendo a motivo ostativo assoluto all'accoglimento dell'istanza

Osservazione 27 "Progetto di monitoraggio ambientale (richieste di integrazioni n.35)

In merito va osservato che anche se, come rilevato nel parere 3387, il Piano di Monitoraggio Ambientale non è stato elaborato secondo quanto indicato nelle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA, l'istanza di Via risale al dicembre 2017 (con successiva entrata in vigore delle citate Linee Guida), per cui, come lo stesso proponente sottolinea, la criticità avrebbe potuto trovare adeguata risposta, anche in questo caso, con l'inserimento di una *prescrizione* (essendo il monitoraggio ante operam fondamentale per l'avifauna ed i chiroterri), non assurgendo a motivo ostativo assoluto all'accoglimento dell'istanza

Osservazione 28 "Monitoraggio ante operam fauna (richieste di integrazioni nn.36-37-38-39)

Va condivisa la considerazione contenuta nel parere 3387, secondo la quale le aree in cui è prevista la realizzazione del parco eolico hanno tutte le caratteristiche necessarie per essere utilizzate all'Aquila di Bonelli come aree di caccia, alla ricerca preferenzialmente di cornacchie grigie; ma stante la massiccia presenza di tale ultima specie in Sardegna non sono evidenziati gli specifici motivi che nella fattispecie assurgerebbero a motivo ostativo alla emanazione di un parere positivo per l'area prevista.

Per quanto riguarda poi il tema dei chiroterri, la necessità di una verifica della incidenza dell'opera sulla quantità di insetti in volo (di cui i chiroterri si cibano) potrebbe condivisibilmente trovare risposta con una *prescrizione* che preveda un monitoraggio sia in corso di realizzazione del parco che in esercizio per corroborare l'ipotesi del proponente di non incidenza.

Osservazione 29 "Censimento dei recettori (richieste di integrazioni n. 40)

La richiesta di integrazioni appare soddisfatta, atteso che risulta eseguito il censimento dei recettori entro un'area di influenza con perimetro a 1 km da ciascun aerogeneratore, per un totale di 105 recettori a diversa destinazione d'uso

Osservazione 30 "Fase ante operam (richieste di integrazioni n.41)

Il parere esitato non fonda su tali elementi il proprio giudizio negativo, atteso che in merito alle plurime relazioni sull'impatto acustico la Commissione non aveva sollevato rilievi.

Osservazione 31 *"Fase di cantiere (richieste di integrazioni n.42)*

In merito va condiviso quanto richiesto dalla Commissione al Proponente, ovvero di applicare ai ricettori ubicati nel Comune che non ha provveduto alla Classificazione acustica (Comune di Buddusò), i valori limite previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997 coerenti con l'attuale destinazione d'uso, in previsione della futura Classificazione Acustica Comunale (anche se la richiesta di applicare limiti più cautelativi risulta di maggiore interesse per la fase di esercizio piuttosto che per quella di cantiere).

Il tema potrebbe comunque trovare adeguata risposta, anche in questo caso, con l'inserimento di una **prescrizione**, che preveda quanto sopra, non assurgendo a motivo ostativo assoluto all'accoglimento dell'istanza

Osservazione 32 *"Fase di cantiere (richieste di integrazioni n.43)*

In merito va condiviso quanto evidenziato dal parere 3387, ovvero che il Proponente fa riferimento ai limiti attualmente vigenti, non prendendo in considerazione quelli cautelativi in caso il Comune dovesse approvare la Classificazione Acustica Comunale (atteso che in tal caso i valori limite sarebbero più bassi); ma sul punto deve condividersi altresì l'osservazione che in fase di cantiere, in caso di superamento dei limiti, sarebbe possibile una richiesta in deroga al Comune.

Osservazione 33 *"Fase di cantiere – Componente Vibrazioni (richieste di integrazioni n.44)*

I risultati dello studio convergono verso una valutazione secondo la quale la componente vibrazioni non comporterebbe in generale incompatibilità tra le attività previste e l'assetto ambientale esistente, sia nei confronti della salute umana e quindi della percezione del disturbo, che relativamente ad eventuali ripercussioni sulle strutture: Gli eventuali superamenti dei limiti, ammessi dalla normativa *per attività temporanee quali i cantieri*, potrebbero poi essere gestiti secondo quanto riportato nel Piano di Gestione dell'Impatto Vibrazionale di Cantiere da redigere prima dell'inizio dei lavori.

Osservazione 34 *"Piano di Monitoraggio Ambientale durante la fase di cantiere (richieste di integrazioni n.45)*

Va condiviso il rilievo che in atti non risulta un PMA per rumore e vibrazioni; ma la criticità potrebbe trovare adeguata risposta, anche in questo caso, con l'inserimento di una **prescrizione**, che preveda quanto sopra, non assurgendo a motivo ostativo assoluto all'accoglimento dell'istanza.

Osservazione 35 *"Fase di esercizio (richieste di integrazioni nn.46-47-48-49-50-51)*

Il parere esitato non fonda su tali elementi il proprio giudizio negativo

Osservazione 36 "Documentazione (richieste di integrazioni n. 52)

Non emergono elementi ostativi, atteso che il Proponente ha integrato la relazione della componente Paesaggio nel SIA con gli approfondimenti grafico-descrittivi contenuti nella Relazione Paesaggistica.

Osservazione 37 "Fotosimulazioni (richieste di integrazioni (n.53-54-55-56)

Osservazione 38 "Metodologia di analisi del paesaggio (richieste di integrazioni n.57)

Per quanto attiene all'impatto paesaggistico (oggetto dei punti 37 e 38) dell'intervento proposto, in particolare sulla chiesa di San Matteo e sull'ambito del nuraghe Lassanis, non vi è dubbio che condizione ad un giudizio positivo dell'intervento sia la previsione di una *riduzione delle torri o una loro diversa collocazione*; che una volta ipotizzata lo renderebbe paesaggisticamente sopportabile

Osservazione 39 "Progetto di monitoraggio ambientale (richieste di integrazioni n.3)

In analogia a quanto osservato sul punto 27 va condiviso che il Piano di monitoraggio ambientale non prevede l'indicazione dei punti di monitoraggio, motivandone la scelta e localizzandoli su cartografia, le modalità di monitoraggio e della frequenza di campionamento in funzione delle attività previste durante la fase di realizzazione e di esercizio del Parco eolico; ma in merito va osservato che l'istanza di Via risale al dicembre 2017 (con successiva entrata in vigore delle citate Linee Guida), per cui la criticità avrebbe potuto trovare adeguata risposta, anche in questo caso, con l'inserimento di una **prescrizione** (essendo il monitoraggio ante operam fondamentale), non assurgendo a motivo ostativo assoluto all'accoglimento dell'istanza.

RILEVATO che

Con il citato parere 3898 è stato conclusivamente ritenuto che, *alla luce di quanto analiticamente sopra esposto, le motivazioni addotte a sostegno del parere negativo n. 3387, oggetto delle Osservazioni del proponente al preavviso di rigetto, siano in parte già contraddette da quanto emerge dal loro confronto con le argomentazioni critiche del proponente, e per altra parte superabili, nella loro opzione negativa, attraverso un riesame puntuale dei presupposti fattuali e giuridici e la individuazione di specifiche prescrizioni, in ciascuna delle consuete fasi (ante operam, esecutiva e post operam), come specificamente indicato nella parte motiva del presente parere.*

e che conseguentemente

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che integralmente riportate quale motivazione ha espresso il parere per il quale sussistevano le condizioni per sottoporre a nuova valutazione il materiale prodotto nell'ambito del procedimento per la realizzazione di un "progetto per la costruzione e l'esercizio del parco eolico denominato "Gomoretta" in agro dei Comuni di Bitti, Orune e Buddusò nella Regione Autonoma della Sardegna",

instaurato dalla società Siemens Gamesa Renewable Energy, ID, 3898 oggetto di parere negativo della CTVA n. 3387 del 08.05.2020.

VISTA

la nota della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA) prot. DVA-U-88087 del 10/08/2021, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica di Impatto Ambientale VIA – VAS (CTVA) con prot. CTVA. 4202 del 10/08/2021, con la quale è stato richiesta una nuova valutazione del materiale contenuto nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale – VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, del progetto relativo al "Parco Eolico Gomoretta", da realizzare in agro dei Comuni di Bitti (NU), Orune (NU) e Buddusò (SS), della potenza nominale di 45,045 MW (in seguito indicato come "Progetto") a seguito delle Osservazioni al preavviso di rigetto ed al Parere 3387 del 20/05/2020 di questa Commissione;

CONSIDERATO che relativamente a:

Terre e Rocce da Scavo

Per quanto attiene le terre e rocce da scavo, il Proponente ha redatto l'elaborato EP_CIV_R012 Rev 1 "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti (ex art.24 c.3 D.P.R 120/2017)".

All'interno di detto documento, si trovano invece riferimenti ad attività e procedure che riguardano le definizioni di "sottoprodotti" che necessiterebbero di un Piano di utilizzo così come determinato dal comma 1 dell'art. 9 del DPR n°120/2017, che "nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento".

Il Proponente, di conseguenza, non potrà attuare le procedure previste per la qualifica delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotto, ma esclusivamente quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 24 del DPR n°120 del 2017 ovvero:

"In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui al comma 2, il proponente o l'esecutore:

a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;

b) redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono definite:

1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.
5. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori.

Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15".

Piano di Monitoraggio

Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), il quale dovrà essere redatto sulla base delle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.lgs. 152/2006 e s.m.i; D. Lgs. 163/2006 e s.m.i)" e integrato con le valutazioni e le prescrizioni contenute nel presente parere.

In particolare il monitoraggio dovrà essere completato ante operam con riferimento alla presenza dei chiropteri, rapaci e specie migratrici, svernanti e frequentanti il territorio di area vasta, e poi in corso di esercizio per aggiornare le conoscenze, con cadenza almeno biennale. Il Proponente dovrà dunque produrre il progetto di monitoraggio avifaunistico secondo l'approccio BACI (*Before After Control Impact*), seguendo scrupolosamente le linee guida contenute nel documento "Protocollo di Monitoraggio dell'avifauna dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna" (ISPRA, ANEV, Legambiente), e con specifica attenzione ai siti di nidificazione di rapaci e altre specie significativi che verranno riscontrate nel monitoraggio a.o..

Il PMA dovrà altresì includere tutte le altre componenti ambientali potenzialmente interessate dalla presenza dell'impianto, e in particolare l'elettromagnetismo, la componente Vegetazione e Flora, la componente Fauna terrestre, la componente Rumore, e la componente pedologica: è necessaria infatti un'opportuna analisi dei profili pedologici e la loro caratterizzazione chimico-fisica, da conservare per le future opere di ripristino, nei diversi pedopaesaggi dell'area interessata.

Il PMA dovrà essere sottoposto all'approvazione di FORESTAS e ARPA Sardegna, con la quale si concorderà anche la modalità e la frequenza di restituzione dei dati e di comunicazione, nonché i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare gli eventuali

impatti derivanti dall'attuazione del progetto in modo da consentire l'adozione in tempo utile di eventuali ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il Proponente dovrà valutare la rispondenza del layout di progetto sulla base del monitoraggio a.o. aggiornato ed inviare al MITE il PMA condiviso, eventualmente valutando l'opportunità di sue modifiche o riduzioni.

Suolo e Vegetazione

Per quanto attiene all'uso del suolo ed alla vegetazione si ritiene che:

i) Fase precedente la cantierizzazione:

1) Si dovrà procedere alla verifica puntuale della quantità totale di suolo consumato, anche temporaneamente, da piazzole, strade, SSE, sistemazioni idrauliche, suolo sottratto all'attività agricola per misure di mitigazione....., ripartita per usi del suolo ed eventuale presenza di gravami di uso civico; 2) devono essere censiti e descritti tutti gli esemplari arborei di dimensioni superiori ai 15 cm di diametro (a 1,30 m) e delle porzioni di vegetazione naturale interessate dai cantieri e dai percorsi di arrivo al parco eolico sia boschiva che arbustiva per le quali debba essere prevista rimozione o modifica di assetto (potature); 3) devono essere censiti, quantificati e descritti i muretti a secco, la loro valenza ecologica, storia e paesaggistica ed ogni altra opera presente sul territorio e interessata dai cantieri; 4) deve essere realizzata la mappatura delle aree percorse dal fuoco negli ultimi 10 anni; 5) deve essere realizzata una descrizione degli ordinamenti colturali e delle consistenze patrimoniali delle aziende agricole e zootecniche interessate dall'area del parco eolico.

ii) *Fase di Cantiere:* dovrà essere realizzato un monitoraggio dei disturbi alla vegetazione e alle aziende agricole e zootecniche con adeguate misure di mitigazione.

iii) *Fase di esercizio:* per i primi 8 anni dovrà essere eseguito un monitoraggio almeno biennale della risposta di vegetazione ed ecosistemi ai disturbi e agli interventi mitigativi e compensativi.

Emissioni in atmosfera

Sotto questo profilo dovranno essere quantificate le emissioni di CO₂, polveri e gas climalteranti, legate ai cantieri, alle principali categorie di lavori e ai materiali impiegati, valutandone la scelta anche in base a criteri innovativi di riduzione degli impatti e di adozione dei principi della bioeconomia circolare.

Rumore

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisita l'autorizzazione da parte del Comune competente per lo svolgimento delle attività di cantiere. Inoltre il Piano di Monitoraggio dovrà prevedere il controllo acustico delle aree di cantiere in fase realizzativa delle opere anche allo scopo di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni e dei limiti acustici, anche in deroga, che dovessero essere posti dal Comune competente all'atto del rilascio del nullaosta alle attività temporanee di cantiere, ai sensi dell'articolo 6 della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447.

Misure di compensazione ambientali e territoriali e aspetti gestionali

- i) dovranno essere progettate misure compensative atte a bilanciare il consumo di suolo e le emissioni dovute alla costruzione dell'opera, identificando aree nel territorio, anche di area vasta, in cui de-impermeabilizzare, recuperare, ripristinare suoli agrari o pastorali o rigenerare o migliorare habitat ed ecosistemi naturali o seminaturali, con particolare attenzione agli ambiti umidi e ripariali su superfici significative.
- ii) si dovrà altresì prevedere: il controllo continuo delle specie ruderali, infestanti, aliene ed il ripopolamento faunistico rispetto alle perdite causate dall'impatto (come determinato dal monitoraggio in corso d'opera).
- iii) si dovranno prevedere opere ambientali di compensazione a vantaggio delle aziende agricole da concordare (miglioramento pascoli, punti di abbeverata, recinzioni mobili e non impattanti, riduzione del sentieramento, fornitura di ausili alla produzione zootecnica...).
- iv) Per ogni attività di ripristino e restauro ambientale (in linea con le linee guida della Restoration Ecology) il Proponente dovrà inviare relazione e documentazione fotografica (storica, ex ante ed ex post), per le V.O. Gli interventi sono da concordare con conduttori delle aziende agro-silvo-pastorali, gli enti locali e i gestori delle aree protette in area vasta e da realizzare entro 24 mesi dell'avvio dell'esercizio. Essi dovranno migliorare le valenze ecologico-funzionali del territorio, che sono fortemente legate alle attività agricole, con il mantenimento e la cura di boschi, siepi, muretti, filari, la prevenzione dei rischi e il riordino bioecologico e creazione di nuovi habitat e connessioni ecologiche e contenimento delle specie aliene e invasive, attività atte a limitare i disturbi dei siti di riproduzione e favorire le poche specie di interesse riscontrate, ripuliture, riqualificazioni e aumento della complessità degli ecosistemi semplificati possono essere gli obiettivi da raggiungere per ricostituire l'eterogeneità del paesaggio agricolo. In caso di mancato accordo con gli enti locali indicati, il Proponente è onerato a sottoporre il progetto delle misure di compensazione all'Autorità Ambientale Competente della Regione Sardegna.

Cinque anni prima dell'effettivo decommissioning, dovrà infine essere predisposto un piano di dismissione che preveda, tra l'altro:

- le modalità di esecuzione dell'asportazione delle opere, considerando anche l'eventuale presenza di habitat creatosi alla base delle strutture;
- la ricostituzione del profilo dei suoli;
- gli interventi di ripristino ambientale di tutte le aree e strade di servizio dell'impianto;
- cronoprogramma e allocazione delle risorse.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

ESPRIME

parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto inerente la realizzazione del "Parco eolico Gomoretta della potenza nominale di 45,045 MW da realizzare in agro dei Comuni di Bitti (Nu) Orune (Nu) e Budduso (Ss) subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di seguito impartite:

CONDIZIONE N. 1	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Precedente l'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Terre e rocce da scavo
	Condizioni Ambientali, suolo e vegetazione
Oggetto della condizione ambientale	<ul style="list-style-type: none"> - Il Proponente dovrà redigere gli studi e le caratterizzazioni, così come previste dal comma 4 dell'art. 24 del DPR 120/2017, in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti"; - Gli scavi procederanno per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno dovranno essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi; - Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni previsti, è acquisito un campione delle acque sotterranee e, compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico; - Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del art. 24 comma 4 del DPR n°120/2017 dovranno essere trasmessi al MITE e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori; - nella fase di scavo e perforazione non dovranno essere utilizzati additivi che contengano sostanze inquinanti non comprese nella tabella 4.1 - Set analitico minimale. Gli eventuali additivi utilizzati dovranno essere inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali; - qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce dovranno essere gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, privilegiando le attività di <u>recupero rispetto allo smaltimento in discarica</u>; - gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte,

ID VIP 3898 -2 - Nuovo Parere a seguito del parere 3898 in merito alle Osservazioni critiche, ai sensi dell'art. 10-bis, l. n. 241/1990, in merito al parere n. 3387 del 08.5.2020 della Commissione tecnica VIA-VAS. per la realizzazione del "Parco eolico Gomoretta della potenza nominale di 45,045 MW da realizzare in agro dei Comuni di Bitti (Nu) Orune (Nu) e Budduso (Ss)
Proponente: Siemens Gamesa Renewable Energy

CONDIZIONE N. 1	
	evitando l'infiltrazione d'acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progetto esecutivo o prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	ARPA Sardegna

CONDIZIONE n. 2	
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Monitoraggio ambientale
Oggetto della prescrizione	<p>Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), il quale dovrà essere redatto sulla base delle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.lgs. 152/2006 e s.m.i; D. Lgs. 163/2006 e s.m.i)" e integrato con le valutazioni e le prescrizioni contenute nel presente parere.</p> <p>In particolare il monitoraggio dovrà essere completato ante operam con riferimento alla presenza dei chiroteri, rapaci e specie migratrici, svernanti e frequentanti il territorio di area vasta, e poi in corso di esercizio per aggiornare le conoscenze, con cadenza almeno biennale.</p> <p>Il Proponente dovrà dunque produrre il progetto di monitoraggio avifaunistico secondo l'approccio BACI (<i>Before After Control Impact</i>), seguendo scrupolosamente le linee guida contenute nel documento "Protocollo di Monitoraggio dell'avifauna dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna" (ISPRA, ANEV, Legambiente), e con specifica attenzione ai siti di nidificazione di rapaci e altre specie significativi che verranno riscontrate nel monitoraggio a.o..</p> <p>Il PMA dovrà altresì includere tutte le altre componenti ambientali potenzialmente interessate dalla presenza dell'impianto, e in particolare l'elettromagnetismo, la componente Vegetazione e Flora, la componente Fauna terrestre, la componente Rumore, e la componente pedologica: è necessaria infatti un'opportuna analisi dei profili pedologici e la loro caratterizzazione chimico-fisica, da conservare per le future opere di ripristino, nei diversi pedopaesaggi dell'area interessata.</p> <p>Il PMA dovrà essere sottoposto all'approvazione di FORESTAS e ARPA Sardegna, con la quale si concorderà anche la modalità e la frequenza di restituzione dei dati e di comunicazione, nonché i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare gli eventuali impatti derivanti dall'attuazione del progetto in modo da consentire l'adozione in tempo utile di eventuali ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il Proponente dovrà valutare la rispondenza del layout di progetto sulla base del monitoraggio a.o. aggiornato ed inviare al MITE il PMA condiviso, eventualmente valutando l'opportunità di sue modifiche o riduzioni.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progetto esecutivo
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	FORESTAS, Regione Sardegna

CONDIZIONE n. 3	
Macrofase	ANTE OPERAM – IN CORSO D’OPERA – POST OPERAM
Fase	Fase precedente la cantierizzazione e in corso d’esercizio
Ambito di applicazione	Aspetti ecologici, ambientali e monitoraggi
Oggetto della prescrizione	<p>- Uso del suolo e Vegetazione</p> <p>i) <i>Fase precedente la cantierizzazione</i>: 1) Si dovrà procedere alla verifica puntuale della quantità totale di suolo consumato, anche temporaneamente, da piazzole, strade, SSE, sistemazioni idrauliche, suolo sottratto all’attività agricola per misure di mitigazione....., ripartita per usi del suolo ed eventuale presenza di gravami di uso civico; 2) devono essere censiti e descritti tutti gli esemplari arborei di dimensioni superiori ai 15 cm di diametro (a 1,30 m) e delle porzioni di vegetazione naturale interessate dai cantieri e dai percorsi di arrivo al parco eolico sia boschiva che arbustiva per le quali debba essere prevista rimozione o modifica di assetto (potature); 3) devono essere censiti, quantificati e descritti i muretti a secco, la loro valenza ecologica, storia e paesaggistica ed ogni altra opera presente sul territorio e interessata dai cantieri; 4) deve essere realizzata la mappatura delle aree percorse dal fuoco negli ultimi 10 anni; 5) deve essere realizzata una descrizione degli ordinamenti colturali e delle consistenze patrimoniali delle aziende agricole e zootecniche interessate dall’area del parco eolico.</p> <p>ii) <i>Fase di Cantiere</i>: dovrà essere realizzato un monitoraggio dei disturbi alla vegetazione e alle aziende agricole e zootecniche con adeguate misure di mitigazione.</p> <p>iii) <i>Fase di esercizio</i>: per i primi 8 anni dovrà essere eseguito un monitoraggio almeno biennale della risposta di vegetazione ed ecosistemi ai disturbi e agli interventi mitigativi e compensativi.</p> <p>– Emissioni in atmosfera</p> <p>Devono essere quantificate le emissioni di CO2, polveri e gas climalteranti, legate ai cantieri, alle principali categorie di lavori e ai materiali impiegati, valutandone la scelta anche in base a criteri innovativi di riduzione degli impatti e di adozione dei principi della bioeconomia circolare.</p> <p>- Rumore</p> <p>Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere acquisita l’autorizzazione da parte del Comune competente per lo svolgimento delle attività di cantiere. Il Piano di Monitoraggio dovrà prevedere il controllo acustico delle aree di cantiere in fase realizzativa delle opere anche allo scopo di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni e dei limiti acustici, anche in deroga, che dovessero essere posti dal Comune competente</p>

ID VIP 3898 -2 - Nuovo Parere a seguito del parere 3898 in merito alle Osservazioni critiche, ai sensi dell'art. 10-bis, l. n. 241/1990, in merito al parere n. 3387 del 08.5.2020 della Commissione tecnica VIA-VAS. per la realizzazione del "Parco eolico Gomoretta della potenza nominale di 45,045 MW da realizzare in agro dei Comuni di Bitti (Nu) Orune (Nu) e Budduso (Ss)
Proponente: Siemens Gamesa Renewable Energy

	all'atto del rilascio del nullaosta alle attività temporanee di cantiere, ai sensi dell'articolo 6 della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori, in corso d'opera, in fase di esercizio
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Sardegna, ARPA Sardegna

ID VIP 3898 -2 - Nuovo Parere a seguito del parere 3898 in merito alle Osservazioni critiche, ai sensi dell'art. 10-bis, l. n. 241/1990, in merito al parere n. 3387 del 08.5.2020 della Commissione tecnica VIA-VAS. per la realizzazione del "Parco eolico Gomoretta della potenza nominale di 45,045 MW da realizzare in agro dei Comuni di Bitti (Nu) Orune (Nu) e Budduso (Ss)
Proponente: Siemens Gamesa Renewable Energy

CONDIZIONE n. 4	
Macrofase	ANTE OPERAM – POST OPERAM
Fase	Fase di progettazione - Fase di esercizio - Dismissione dell'opera
Ambito di applicazione	Misure di compensazione ambientali e territoriali ed aspetti gestionali

<p>etto della prescrizione</p>	<p>- Compensazione: i) dovranno essere progettate misure compensative atte a bilanciare il consumo di suolo e le emissioni dovute alla costruzione dell'opera, identificando aree nel territorio, anche di area vasta, in cui de-impermeabilizzare, recuperare, ripristinare suoli agrari o pastorali o rigenerare o migliorare habitat ed ecosistemi naturali o seminaturali, con particolare attenzione agli ambiti umidi e ripariali su superfici significative. ii) Si dovrà altresì prevedere: il controllo continuo delle specie ruderali, infestanti, aliene ed il ripopolamento faunistico rispetto alle perdite causate dall'impatto (come determinato dal monitoraggio in corso d'opera). iii) si dovranno prevedere opere ambientali di compensazione a vantaggio delle aziende agricole da concordare (miglioramento pascoli, punti di abbeverata, recinzioni mobili e non impattanti, riduzione del sentieramento, fornitura di ausili alla produzione zootecnica...). Per ogni attività di ripristino e restauro ambientale (in linea con le linee guida della Restoration Ecology) il Proponente dovrà inviare relazione e documentazione fotografica (storica, ex ante ed ex post), per le V.O. Gli interventi sono da concordare con conduttori delle aziende agro-silvo-pastorali, gli enti locali e i gestori delle aree protette in area vasta e da realizzare entro 24 mesi dell'avvio dell'esercizio. Essi dovranno migliorare le valenze ecologico-funzionali del territorio, che sono fortemente legate alle attività agricole, con il mantenimento e la cura di boschi, siepi, muretti, filari, la prevenzione dei rischi e il riordino bioecologico e creazione di nuovi habitat e connessioni ecologiche e contenimento delle specie aliene e invasive, attività atte a limitare i disturbi dei siti di riproduzione e favorire le poche specie di interesse riscontrate, ripuliture, riqualificazioni e aumento della complessità degli ecosistemi semplificati possono essere gli obiettivi da raggiungere per ricostituire l'eterogeneità del paesaggio agricolo. In caso di mancato accordo con gli enti locali indicati, il Proponente è onerato a sottoporre il progetto delle misure di compensazione all'Autorità Ambientale Competente della Regione Sardegna.</p> <p>- Cinque anni prima dell'effettivo decommissioning, dovrà infine essere predisposto un piano di dismissione che preveda, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none">● le modalità di esecuzione dell'asportazione delle opere, considerando anche l'eventuale presenza di habitat creatosi alla base delle strutture;● la ricostituzione del profilo dei suoli;● gli interventi di ripristino ambientale di tutte le aree e strade di servizio dell'impianto;● cronoprogramma e allocazione delle risorse.
---------------------------------------	---

ID VIP 3898 -2 - Nuovo Parere a seguito del parere 3898 in merito alle Osservazioni critiche, ai sensi dell'art. 10-bis, l. n. 241/1990, in merito al parere n. 3387 del 08.5.2020 della Commissione tecnica VIA-VAS. per la realizzazione del "Parco eolico Gomoretta della potenza nominale di 45,045 MW da realizzare in agro dei Comuni di Bitti (Nu) Orune (Nu) e Budduso (Ss)
Proponente: Siemens Gamesa Renewable Energy

Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di esercizio e dismissione dell'opera
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Sardegna, ARPA Sardegna

CONDIZIONE n. 5	
Macrofase	ANTE OPERAM – POST OPERAM
Fase	Fase di progettazione - Fase di esercizio - Dismissione dell'opera
Ambito di applicazione	Misure di mitigazione
Oggetto della prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> - Mitigazione: dovranno essere messe in essere tutte le misure di mitigazione previste e utili a minimizzare l'impatto sull'avifauna, i chiroterteri e le altre componenti ecologiche interessate (come da risultanze del monitoraggio), incluso obbligo di: i) colorazione di una pala in nero per ridurre l'incidenza sulle componenti dell'avifauna; ii) il terreno agrario nelle superfici sottostanti gli aerogeneratori sotto le pale, in un'area circolare di diametro di 60 m, dovrà essere mantenuto pulito tramite lavorazioni superficiali, sfalci e ripuliture a cadenza almeno semestrale; iii) adozione di tecnologie appropriate di controllo e protezione del passaggio dell'avifauna (radar); iv) escludere l'utilizzo di pavimentazioni impermeabilizzanti; v) predisposizione di adeguato piano di prevenzione antincendio in area vasta, da realizzare, concordato con gli enti preposti e con gli eventuali altri impianti esistenti e armonizzato con la Pianificazione AIB esistente nelle sue diverse fasi: prevenzione (selvicolturale, informativa, infrastrutturale), sorveglianza e avvistamento, lotta attiva (mezzi e strumenti per l'estinzione a terra e in previsione di intervento aereo), bonifica, ripristino. - La SSE elettrica di Buddusò va riprogettata in accordo con TERNA e gli altri proponenti, individuando soluzioni congiunte per localizzazioni che minimizzino in consumo di suolo e prevedendo l'impiego di materiali il più possibile rinnovabili, tecniche di bioedilizia e misure di mitigazione a sistemazione a verde al contorno che si inseriscano nel contesto ecologico e paesistico.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di progettazione e esercizio
Ente vigilante	MITE
Enti coinvolti	Regione Sardegna, ARPA Sardegna

**Il Presidente della Commissione
 Cons. Massimiliano Atelli**